



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 138 del 16 MAR. 2020

OGGETTO Approvazione di convenzioni con Laboratori Ortopedici attrezzati per lo svolgimento di tirocini professionalizzanti da parte degli studenti del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano, con sede presso l'ASST G. Pini-CTO.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

**SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE
UOC AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E LEGALI**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 16 MAR. 2020 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Dirigente UOC Affari Generali Istituzionali e Legali
Dott.ssa Marilena Moretti

Marilena Moretti

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA

ha registrato contabilmente

☐ la spesa di €....., prevista nella presente proposta, rientra nel Conto Economico del/dei Bilancio/i Preventivo/i Economico/i anno/annial /ai conto/i economico/i n..... "....."

☐ la spesa di €....., prevista nella presente proposta, rientra nello Stato Patrimoniale del/dei Bilancio/i d'esercizio/ial /ai conto/i n..... "....."

☐ gli introiti di €....., previsti nella presente proposta, rientrano nel Conto Economico del/dei Bilancio/i d'esercizio/i.....al/ai conto/i economico/i n..... "....."

☒ Il presente provvedimento non comporta spesa

Il Direttore UOC Economico Finanziaria
Dott.ssa Emilia Martignoni

Emilia Martignoni

[Signature]



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 138 del 16 MAR. 2020

IL DIRETTORE GENERALE

Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/1063 del 17/12/2018 di nomina del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2023;
- la deliberazione aziendale n. 1 del 02/01/2019 di presa d'atto della predetta DGR XI/1063/2018 e di insediamento dall'01/01/2019 sino al 31/12/2023 del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'ASST G.Pini-CTO;

Rilevato, da parte della UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali:

- che con deliberazione n. 283 del 06.11.2008 veniva approvata la convenzione triennale (con decorrenza A.A. 2008/2009) tra l'ex A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini, dall'01.01.2016 ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO e l'Università degli Studi di Milano, istitutiva del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche, con sede didattica principale presso questa Azienda, successivamente rinnovata, per periodi di pari durata, da ultimo giusta deliberazione n. 731/2018 (scadenza A.A. 2020/2021);
- che in costanza di convenzione, in attuazione dell'art. 5 comma 1, lettera d) del Regolamento per il funzionamento del predetto Corso di Laurea, sono stati approvati, nel corso degli anni, su proposta del Presidente del Corso, specifici protocolli con Enti o Laboratori Ortopedici attrezzati, aventi sede nel territorio regionale, idonei all'espletamento di tirocini da parte degli studenti, stante la carenza di risorse proprie della Sezione di Corso, tali da assicurare integralmente il progressivo svolgimento di tutte le attività formative necessarie al raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti definiti per il Corso di Laurea;
- che l'art. 28 dell'ordinamento didattico del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche prevede, ai fini del rilascio dell'attestato di Laurea, l'effettuazione di attività di tirocinio professionalizzante da parte degli studenti;

Visto lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, nel quale - tra l'altro - è previsto:

- che gli studenti del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche, nell'espletamento dei tirocini professionalizzanti, sono coperti da assicurazione contro infortuni INAIL, nonché da assicurazione per rischi professionali derivanti da responsabilità civile verso terzi, con oneri a carico dell'Università degli Studi di Milano;
- che il convenzionamento in oggetto non comporta oneri finanziari aggiuntivi per l'Azienda, né alcun corrispettivo in ragione dei tirocini espletati presso le strutture aziendali interessate;

Verificato, da parte del Presidente del Corso di Laurea Prof. Matteo Maria Parrini, il possesso, in capo ai Laboratori Ortopedici all'uopo individuati, dei requisiti previsti e richiesti per lo svolgimento dei tirocini in parola;

Atteso, pertanto, di approvare il convenzionamento per l'espletamento di tirocini formativi professionali degli studenti del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano con gli Enti/Laboratori Ortopedici di seguito indicati:



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 138 del 16 MAR. 2020

1. Centro Ortopedico Rinascita S.r.l. - Cinisello Balsamo (MI), Via Abramo Lincoln n. 1;
2. I.R.C.C.S. Istituto Ortopedico Galeazzi - Milano, Via Riccardo Galeazzi n. 4;
3. L.O.S. Laboratorio Ortopedico Senago S.a.s. - Garbagnate Milanese (MI), Via Libertà n. 8;
4. L.T.O. Ortopedia Albanito - Milano, Via Cesare Correnti n. 20;
5. Ortopedia Fagiani di Fagiani Patrizio - Villa D'Almè (BG), Via Fornaci n. 6/f;
6. Ortopedia Annamaria Pessina - Casatenovo (LC), Piazza Mazzini, 8;
7. Roll-Star Italia S.p.A. - Sesto San Giovanni (MI), Via Carlo Marx n. 593;
8. Medical Farma S.r.l. - Bergamo, Via Ponchielli n. 2;
9. La Carrozzeria S.r.l. - Milano, Via Franco Tosi n. 11/A;
10. Ortopedia Matteo Bondanza S.r.l. - Varese, Viale Borri n. 60;
11. Media Reha S.r.l. - Lonate Pozzolo (VA), Viale Ticino n. 85;
12. Ortopedia Sanitaria Luca di Luca Riccardo - Limbiate (MB), Viale Piave n. 41;
13. Officina Ortopedica Ferrero S.r.l. - Venaria Reale (TO), Via Druento n. 258;
14. Centro Ortopedico Universo S.r.l. - Busto Arsizio (VA) Via Quintino Sella n. 121;
15. L'Ortopedia S.n.c. - Cesano Boscone (MI), Via Enrico De Nicola n. 26;

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di approvare le convenzioni per lo svolgimento di tirocini formativi professionalizzanti degli studenti del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche - Università degli Studi di Milano, nel testo allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale con i Laboratori Ortopedici di seguito indicati:
 1. Centro Ortopedico Rinascita S.r.l. - Cinisello Balsamo (MI), Via Abramo Lincoln n. 1;
 2. I.R.C.C.S. Istituto Ortopedico Galeazzi - Milano, Via Riccardo Galeazzi n. 4;
 3. L.O.S. Laboratorio Ortopedico Senago S.a.s. - Garbagnate Milanese (MI), Via Libertà n. 8;
 4. L.T.O. Ortopedia Albanito - Milano, Via Cesare Correnti n. 20;
 5. Ortopedia Fagiani di Fagiani Patrizio - Villa D'Almè (BG), Via Fornaci n. 6/f;
 6. Ortopedia Annamaria Pessina - Casatenovo (LC), Piazza Mazzini, 8;
 7. Roll-Star Italia S.p.A. - Sesto San Giovanni (MI), Via Carlo Marx n. 593;
 8. Medical Farma S.r.l. - Bergamo, Via Ponchielli n. 2;
 9. La Carrozzeria S.r.l. - Milano, Via Franco Tosi n. 11/A;
 10. Ortopedia Matteo Bondanza S.r.l. - Varese, Viale Borri n. 60;
 11. Media Reha S.r.l. - Lonate Pozzolo (VA), Viale Ticino n. 85;
 12. Ortopedia Sanitaria Luca di Luca Riccardo - Limbiate (MB), Viale Piave n. 41;
 13. Officina Ortopedica Ferrero S.r.l. - Venaria Reale (TO), Via Druento n. 258;
 14. Centro Ortopedico Universo S.r.l. - Busto Arsizio (VA) Via Quintino Sella n. 121;
 15. L'Ortopedia S.n.c. - Cesano Boscone (MI), Via Enrico De Nicola n. 26;
2. di precisare che le presenti convenzioni hanno durata dalla data di sottoscrizione sino alla scadenza dei tre anni accademici (A.A. 2022-2023);
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico dell'ASST;
4. di demandare l'attuazione ed il monitoraggio delle allegate convenzioni al Prof. Matteo Maria Parrini Presidente del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 138 del 16 MAR. 2020

5. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Laurelli)

DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Dott. Valentino Colao)

DIRETTORE
SANITARIO
(Dott. Valentino Lembo)

DIRETTORE
SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Paola M. S. Pirola)

UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: Dott.ssa Marilena Moretti

Pratica trattata da: Sig.ra Maria Cianchella *mrc*

(Atti n. 2020-1.1.3/1.2.2)



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 138 del 16 MAR. 2020

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D. Lgs. 33/2013, dal 18 MAR. 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 5 pagine e di n. 15 allegati.

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali
Il Funzionario addetto

Elisa Ciuchello

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali
Il Funzionario addetto

[Handwritten signature]



**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI TIROCINIO DI
FORMAZIONE PER IL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE ORTOPEDICHE**

TRA

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO, C.F. e P. IVA 09320530968, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dott. Francesco Laurelli, con sede in piazza Cardinal Ferrari n. 1 – 20122- Milano, in quanto sede del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano, di seguito denominata "*struttura promotrice*" (sede del corso).

E

Azienda CENTRO ORTOPEDICO RINASCITA SR, C.F. 02878610966, con sede legale in CINISELLO BALSAMO Prov. Mi, via ABRAMO LINCOLN n. 1, e-mail SEGRETARIA@ORTOPEDIA.RINASCITA.IT tel. 026173566, in persona del Legale Rappresentante NICOLA PERRINO, nato/a a BARI il 26/01/1964 e domiciliato/a per la carica in CINISELLO BALSAMO Via OVIDIO n. 42, di seguito denominata "*struttura ospitante*" (sede di tirocinio).

Premesso

- con deliberazione 6.11.2008 n. 283, l'A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini, dall'01.01.2016 ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini -CTO, approvava la stipulazione di una convenzione triennale con l'Università degli Studi di Milano istitutiva, del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche con sede didattica presso questa Azienda;
- con D.G.R. n. VIII/9004 del 20.2.2009, Regione Lombardia autorizzava la stipulazione della sopracitata convenzione attuativa;
- con deliberazione n. 731 del 21/12/2018 l'Università e l'ex A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini, oggi ASST G. Pini-CTO, formalizzavano il rinnovo del rapporto convenzione per un triennio a decorrere dall'anno accademico 2018/2021;
- nell'ambito delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio è prevista dall'ordinamento didattico del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche, un'attività di tirocinio da svolgersi presso i Laboratori ortopedici attrezzati;
- è interesse dell'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini – CTO, stipulare, in attuazione dell'art. 5 co 1, lettera d) della vigente convenzione, specifici protocolli con Enti o Laboratori Ortopedici attrezzati, aventi sede nel territorio regionale, rispondenti ai requisiti di accreditamento e di idoneità all'espletamento di tirocini per gli studenti, in carenza di risorse proprie della Sezione di Corso, tali da assicurare integralmente il progressivo svolgimento di tutte le attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti definiti per il predetto Corso di Laurea;

Si conviene quanto segue



Art. 1 “Oggetto”

La presente convenzione regola i rapporti tra la *struttura promotrice* e la *struttura ospitante* concernenti l'attivazione di tirocini di formazione e di orientamento – nell'ambito della convenzione citata nelle premesse per il funzionamento del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche-, a favore di studenti e come da proposta annualmente predisposta dall'Università in accordo con la *struttura promotrice*.

Art. 2 “Finalità”

I programmi di tirocinio formativo concordati dalla *struttura promotrice* con la *struttura ospitante* hanno come oggetto l'acquisizione di nozioni teorico-pratiche, al fine di integrare il percorso accademico dello studente, nonché di agevolare la scelta professionale del laureato.

Art. 3 “Tirocinio formativo”

In ogni Anno Accademico il Responsabile del Corso di Laurea, concorderà con la *struttura ospitante* la modalità di attuazione del tirocinio di formazione, il periodo nel quale lo stesso dovrà essere svolto, il numero degli studenti partecipanti e darà esecuzione agli accordi stipulati, anche nominando i tutori per conto della *struttura promotrice*.

Art. 4 “Progetto formativo”

- a) i tirocini attivati non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro;
- b) durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un Tutore, designato dalla *struttura promotrice* su proposta del Coordinatore/Presidente del Corso di Laurea, in veste di Responsabile didattico-organizzativo, e da un Responsabile aziendale, indicato dalla *struttura ospitante*;
- c) il Tutore provvede a programmare l'attività e ad attestare la frequenza dello studente su apposito libretto predisposto dal Consiglio del Corso di Laurea; al termine del tirocinio è inoltre tenuto ad esprimere un giudizio sull'attività svolta dallo studente;
- d) per ciascun tirocinante inserito nella *struttura ospitante*, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un Progetto Formativo contenente:
 - il nominativo del tirocinante
 - i nominativi del Tutore e/o del Responsabile aziendale
 - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nella sede di tirocinio
 - le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni (a cura dell'Università degli Studi di Milano).

Art. 5 “Obblighi delle parti contraenti”

La *struttura ospitante*, per le esigenze di tirocinio pratico della *struttura promotrice*, si impegna a mettere a disposizione le proprie attrezzature, reparti o servizi per studenti tirocinanti, nel numero consentito dalla Legge. La *struttura promotrice* garantisce che le strutture suddette saranno utilizzate per l'esclusivo espletamento delle attività di tirocinio.



Art. 6 “Obblighi del tirocinante”

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo
- osservare le disposizioni dettate dalla *struttura ospitante* al fine di garantire la sicurezza e la salute propria e di altri presenti
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze, acquisiti durante il periodo di tirocinio

Art. 7 “Obblighi della struttura ospitante”

La *struttura ospitante* si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere la *struttura promotrice*, fatti salvo quelli previsti nella Convenzione.

Art. 8 “Prevenzione e sicurezza”

Ogni tirocinante, nello svolgimento delle attività presso la *struttura ospitante*, sarà equiparato ai lavoratori dell'ente stesso, esclusivamente ai fini e per gli effetti del Decreto Legislativo 81/2008 della normativa connessa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Ai sensi dell'art. 10 del DM 363/98, pertanto, al Responsabile della *struttura ospitante* competono, nei confronti dei tirocinanti stessi, l'attuazione delle misure generali di tutela e di tutti gli obblighi previsti dalla normativa sopra citata.

Art. 9 “Copertura assicurativa”

L'Università degli Studi di Milano garantisce ad ogni tirocinante nell'espletamento dell'attività formativa una copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile verso terzi

In caso di infortunio o incidente durante lo svolgimento dell'attività didattica, la *struttura ospitante* si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'Università degli Studi di Milano ed alla *struttura promotrice*.

A decorrere dall'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 9 Aprile 1999 n. 156, la copertura antinfortunistica dei soggetti impiegati in tirocini promossi dalle Università Statali è assicurata mediante la speciale forma di 'gestione per conto' dello Stato.

Art. 10 “Oneri”

La presente Convenzione non comporta alcun onere né per la *struttura promotrice* né per l'Università degli Studi di Milano in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dalla *struttura ospitante*.

Dalla presente Convenzione non deriva all'Ente convenzionato alcun obbligo di fornitura di materiale didattico agli studenti.

Art. 11 “Privacy”

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i



suddetti dati trattati esclusivamente in forma anonima potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo sono rispettivamente la *struttura ospitante* e la *struttura promotrice*. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dalle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 dell'Unione Europea.

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal GDPR 679/2016, in materia di protezione dei dati personali.

Il contraente si impegna a trattare i dati personali dell'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

Art. 12 "Durata"

La presente Convenzione entra in vigore alla data del suo perfezionamento ed ha validità sino al 31/12/2023. Le parti, fermo restando la conclusione dell'Anno Accademico iniziato, possono recedere dalla convenzione prima della suindicata scadenza, con raccomandata AR, da inviare almeno sei mesi prima della fine dell'Anno Accademico.

Art. 13 "Imposte e oneri"

La presente Convenzione:

- è soggetta ad imposta sul bollo, a carico di entrambi i contraenti in solido, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, II comma del D.P.R. n.131/1986 e successive modificazioni e integrazioni; le spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Art. 14 "Foro competente"

Foro competente per eventuali controversie è quello di Milano.

Milano, lì 9.12.2019



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO
Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche
Il Presidente del Collegio Didattico Interdipartimentale
Prof. Matteo Maria Parrini

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini -C.T.O.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Francesco Laurelli

PER CENTRO ORTOPEDICO RINASCITA SRL
IL RAPPRESENTANTE LEGALE
(dott. NICOLA PERRINO.....)

**CENTRO ORTOPEDICO
RINASCITA s.r.l.**

Via Lincoln, 1 - Tel. 02.6173566
Tel. 02.66016858 - Fax 02.66013367
20092 CINISETTO BALSAMO(MI)
P. IVA 02878640966 - ID. 434000





Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO



U20190000002122
2019-12-24
CONVENZIONE PER LO SVOLGIM
AD - ING BOTTINELLI

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI TIROCINIO DI FORMAZIONE PER IL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE ORTOPEDICHE

TRA

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO, C.F. e P. IVA 09320530968, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dott. Francesco Laurelli, con sede in piazza Cardinal Ferrari n. 1 – 20122- Milano, in quanto sede del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano, di seguito denominata "*struttura promotrice*" (sede del corso).

E

L'Istituto Ortopedico Galeazzi, C.F. e P. IVA 05849220156, con sede legale in Milano Prov. MI, via Riccardo Galeazzi n. 4, e-mail dirgen.iog@grupposandonato.it, tel. 02.66214850, in persona del Legale Rappresentante Ing. Elena Bottinelli, nata a Milano il 30/07/1966, e domiciliato/a per la carica in Milano Via Riccardo Galeazzi n.4, di seguito denominata "*struttura ospitante*" (sede di tirocinio).

Premesso

- con deliberazione 6.11.2008 n. 283, l'A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini, dall'01.01.2016 ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini -CTO, approvava la stipulazione di una convenzione triennale con l'Università degli Studi di Milano istitutiva, del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche con sede didattica presso questa Azienda;
- con D.G.R. n. VIII/9004 del 20.2.2009, Regione Lombardia autorizzava la stipulazione della sopracitata convenzione attuativa;
- con deliberazione n. 731 del 21/12/2018 l'Università e l'ex A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini, oggi ASST G. Pini-CTO, formalizzavano il rinnovo del rapporto convenzione per un triennio a decorrere dall'anno accademico 2018/2021;
- nell'ambito delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio è prevista dall'ordinamento didattico del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche, un'attività di tirocinio da svolgersi presso i Laboratori ortopedici attrezzati;
- è interesse dell'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini – CTO, stipulare, in attuazione dell'art. 5 co 1, lettera d) della vigente convenzione, specifici protocolli con Enti o Laboratori Ortopedici attrezzati, aventi sede nel territorio regionale, rispondenti ai requisiti di accreditamento e di idoneità all'espletamento di tirocini per gli studenti, in carenza di risorse proprie della Sezione di Corso, tali da assicurare integralmente il progressivo svolgimento di tutte le attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti definiti per il predetto Corso di Laurea;

Si conviene quanto segue



Art. 1 "Oggetto"

La presente convenzione regola i rapporti tra la *struttura promotrice* e la *struttura ospitante* concernenti l'attivazione di tirocini di formazione e di orientamento – nell'ambito della convenzione citata nelle premesse per il funzionamento del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche-, a favore di studenti e come da proposta annualmente predisposta dall'Università in accordo con la *struttura promotrice*.

Art. 2 "Finalità"

I programmi di tirocinio formativo concordati dalla *struttura promotrice* con la *struttura ospitante* hanno come oggetto l'acquisizione di nozioni teorico-pratiche, al fine di integrare il percorso accademico dello studente, nonché di agevolare la scelta professionale del laureato.

Art. 3 "Tirocinio formativo"

In ogni Anno Accademico il Responsabile del Corso di Laurea, concorderà con la *struttura ospitante* la modalità di attuazione del tirocinio di formazione, il periodo nel quale lo stesso dovrà essere svolto, il numero degli studenti partecipanti e darà esecuzione agli accordi stipulati, anche nominando i tutori per conto della *struttura promotrice*.

Art. 4 "Progetto formativo"

- a) i tirocini attivati non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro;
- b) durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un Tutore, designato dalla *struttura promotrice* su proposta del Coordinatore/Presidente del Corso di Laurea, in veste di Responsabile didattico-organizzativo, e da un Responsabile aziendale, indicato dalla *struttura ospitante*;
- c) il Tutore provvede a programmare l'attività e ad attestare la frequenza dello studente su apposito libretto predisposto dal Consiglio del Corso di Laurea; al termine del tirocinio è inoltre tenuto ad esprimere un giudizio sull'attività svolta dallo studente;
- d) per ciascun tirocinante inserito nella *struttura ospitante*, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un Progetto Formativo contenente:
 - il nominativo del tirocinante
 - i nominativi del Tutore e/o del Responsabile aziendale
 - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nella sede di tirocinio
 - le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni (a cura dell'Università degli Studi di Milano).

Art. 5 "Obblighi delle parti contraenti"

La *struttura ospitante*, per le esigenze di tirocinio pratico della *struttura promotrice*, si impegna a mettere a disposizione le proprie attrezzature, reparti o servizi per studenti tirocinanti, nel numero consentito dalla Legge. La *struttura promotrice* garantisce che le strutture suddette saranno utilizzate per l'esclusivo espletamento delle attività di tirocinio.



Art. 6 "Obblighi del tirocinante"

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo
- osservare le disposizioni dettate dalla *struttura ospitante* al fine di garantire la sicurezza e la salute propria e di altri presenti
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze, acquisiti durante il periodo di tirocinio

Art. 7 "Obblighi della struttura ospitante"

La *struttura ospitante* si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere la *struttura promotrice*, fatti salvo quelli previsti nella Convenzione.

Art. 8 "Prevenzione e sicurezza"

Ogni tirocinante, nello svolgimento delle attività presso la *struttura ospitante*, sarà equiparato ai lavoratori dell'ente stesso, esclusivamente ai fini e per gli effetti del Decreto Legislativo 81/2008 della normativa connessa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Ai sensi dell'art. 10 del DM 363/98, pertanto, al Responsabile della *struttura ospitante* competono, nei confronti dei tirocinanti stessi, l'attuazione delle misure generali di tutela e di tutti gli obblighi previsti dalla normativa sopra citata.

Art. 9 "Copertura assicurativa"

L'Università degli Studi di Milano garantisce ad ogni tirocinante nell'espletamento dell'attività formativa una copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile verso terzi

In caso di infortunio o incidente durante lo svolgimento dell'attività didattica, la *struttura ospitante* si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'Università degli Studi di Milano ed alla *struttura promotrice*.

A decorrere dall'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 9 Aprile 1999 n. 156, la copertura antinfortunistica dei soggetti impiegati in tirocini promossi dalle Università Statali è assicurata mediante la speciale forma di 'gestione per conto' dello Stato.

Art. 10 "Oneri"

La presente Convenzione non comporta alcun onere né per la *struttura promotrice* né per l'Università degli Studi di Milano in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dalla *struttura ospitante*.

Dalla presente Convenzione non deriva all'Ente convenzionato alcun obbligo di fornitura di materiale didattico agli studenti.

Art. 11 "Privacy"

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i



suddetti dati trattati esclusivamente in forma anonima potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo sono rispettivamente la *struttura ospitante* e la *struttura promotrice*. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dalle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 dell'Unione Europea.

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal GDPR 679/2016, in materia di protezione dei dati personali.

Il contraente si impegna a trattare i dati personali dell'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

Art. 12 "Durata"

La presente Convenzione entra in vigore alla data del suo perfezionamento ed ha validità sino al 31/12/2023. Le parti, fermo restando la conclusione dell'Anno Accademico iniziato, possono recedere dalla convenzione prima della suindicata scadenza, con raccomandata AR, da inviare almeno sei mesi prima della fine dell'Anno Accademico.

Art. 13 "Imposte e oneri"

La presente Convenzione:

- è soggetta ad imposta sul bollo, a carico di entrambi i contraenti in solido, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, II comma del D.P.R. n.131/1986 e successive modificazioni e integrazioni; le spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Art. 14 "Foro competente"

Foro competente per eventuali controversie è quello di Milano.

Milano, li 20/12/2019

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini - C.T.O.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Francesco Laurelli

PER l'Istituto Ortopedico Galeazzi

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

(Ing. Elena Bottinelli)



[Firma illeggibile]



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO
Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche
Presidente del Collegio Didattico Interdipartimentale
Prof. Matteo Maria Parrini



**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI TIROCINIO DI
FORMAZIONE PER IL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE ORTOPEDICHE**

TRA

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO, C.F. e P. IVA 09320530968, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dott. Francesco Laurelli, con sede in piazza Cardinal Ferrari n. 1 – 20122- Milano, in quanto sede del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano, di seguito denominata "*struttura promotrice*" (sede del corso).

E

Azienda L.O.S. LABORATORIO ORTOPEDICO SENAGO, C.F. 03348500962, con sede legale in GARBAGNATE MIL Prov. MI, via LIBERTA' n. 8, e-mail losartopedia@gmail.com, tel. 0299028360, in persona del Legale Rappresentante LIBELLI CRISTIAN, nato/a a PADERNO D. il 24-12-1973 e domiciliato/a per la carica in AMMINISTRATORE Via LIBERTA' n. 8, di seguito denominata "*struttura ospitante*" (sede di tirocinio).

Premesso

- con deliberazione 6.11.2008 n. 283, l'A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini, dall'01.01.2016 ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini -CTO, approvava la stipulazione di una convenzione triennale con l'Università degli Studi di Milano istitutiva, del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche con sede didattica presso questa Azienda;
- con D.G.R. n. VIII/9004 del 20.2.2009, Regione Lombardia autorizzava la stipulazione della sopracitata convenzione attuativa;
- con deliberazione n. 731 del 21/12/2018 l'Università e l'ex A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini, oggi ASST G. Pini-CTO, formalizzavano il rinnovo del rapporto convenzione per un triennio a decorrere dall'anno accademico 2018/2021;
- nell'ambito delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio è prevista dall'ordinamento didattico del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche, un'attività di tirocinio da svolgersi presso i Laboratori ortopedici attrezzati;
- è interesse dell'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini – CTO, stipulare, in attuazione dell'art. 5 co 1, lettera d) della vigente convenzione, specifici protocolli con Enti o Laboratori Ortopedici attrezzati, aventi sede nel territorio regionale, rispondenti ai requisiti di accreditamento e di idoneità all'espletamento di tirocini per gli studenti, in carenza di risorse proprie della Sezione di Corso, tali da assicurare integralmente il progressivo svolgimento di tutte le attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti definiti per il predetto Corso di Laurea;

Si conviene quanto segue



Art. 1 “Oggetto”

La presente convenzione regola i rapporti tra la *struttura promotrice* e la *struttura ospitante* concernenti l'attivazione di tirocini di formazione e di orientamento – nell'ambito della convenzione citata nelle premesse per il funzionamento del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche-, a favore di studenti e come da proposta annualmente predisposta dall'Università in accordo con la *struttura promotrice*.

Art. 2 “Finalità”

I programmi di tirocinio formativo concordati dalla *struttura promotrice* con la *struttura ospitante* hanno come oggetto l'acquisizione di nozioni teorico-pratiche, al fine di integrare il percorso accademico dello studente, nonché di agevolare la scelta professionale del laureato.

Art. 3 “Tirocinio formativo”

In ogni Anno Accademico il Responsabile del Corso di Laurea, concorderà con la *struttura ospitante* la modalità di attuazione del tirocinio di formazione, il periodo nel quale lo stesso dovrà essere svolto, il numero degli studenti partecipanti e darà esecuzione agli accordi stipulati, anche nominando i tutori per conto della *struttura promotrice*.

Art. 4 “Progetto formativo”

- a) i tirocini attivati non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro;
- b) durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un Tutore, designato dalla *struttura promotrice* su proposta del Coordinatore/Presidente del Corso di Laurea, in veste di Responsabile didattico-organizzativo, e da un Responsabile aziendale, indicato dalla *struttura ospitante*;
- c) il Tutore provvede a programmare l'attività e ad attestare la frequenza dello studente su apposito libretto predisposto dal Consiglio del Corso di Laurea; al termine del tirocinio è inoltre tenuto ad esprimere un giudizio sull'attività svolta dallo studente;
- d) per ciascun tirocinante inserito nella *struttura ospitante*, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un Progetto Formativo contenente:
 - il nominativo del tirocinante
 - i nominativi del Tutore e/o del Responsabile aziendale
 - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nella sede di tirocinio
 - le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni (a cura dell'Università degli Studi di Milano).

Art. 5 “Obblighi delle parti contraenti”

La *struttura ospitante*, per le esigenze di tirocinio pratico della *struttura promotrice*, si impegna a mettere a disposizione le proprie attrezzature, reparti o servizi per studenti tirocinanti, nel numero consentito dalla Legge. La *struttura promotrice* garantisce che le strutture suddette saranno utilizzate per l'esclusivo espletamento delle attività di tirocinio.



Art. 6 “Obblighi del tirocinante”

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo
- osservare le disposizioni dettate dalla *struttura ospitante* al fine di garantire la sicurezza e la salute propria e di altri presenti
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze, acquisiti durante il periodo di tirocinio

Art. 7 “Obblighi della struttura ospitante”

La *struttura ospitante* si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere la *struttura promotrice*, fatti salvo quelli previsti nella Convenzione.

Art. 8 “Prevenzione e sicurezza”

Ogni tirocinante, nello svolgimento delle attività presso la *struttura ospitante*, sarà equiparato ai lavoratori dell'ente stesso, esclusivamente ai fini e per gli effetti del Decreto Legislativo 81/2008 della normativa connessa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Ai sensi dell'art. 10 del DM 363/98, pertanto, al Responsabile della *struttura ospitante* competono, nei confronti dei tirocinanti stessi, l'attuazione delle misure generali di tutela e di tutti gli obblighi previsti dalla normativa sopra citata.

Art. 9 “Copertura assicurativa”

L'Università degli Studi di Milano garantisce ad ogni tirocinante nell'espletamento dell'attività formativa una copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile verso terzi

In caso di infortunio o incidente durante lo svolgimento dell'attività didattica, la *struttura ospitante* si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'Università degli Studi di Milano ed alla *struttura promotrice*.

A decorrere dall'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 9 Aprile 1999 n. 156, la copertura antinfortunistica dei soggetti impiegati in tirocini promossi dalle Università Statali è assicurata mediante la speciale forma di 'gestione per conto' dello Stato.

Art. 10 “Oneri”

La presente Convenzione non comporta alcun onere né per la *struttura promotrice* né per l'Università degli Studi di Milano in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dalla *struttura ospitante*.

Dalla presente Convenzione non deriva all'Ente convenzionato alcun obbligo di fornitura di materiale didattico agli studenti.

Art. 11 “Privacy”

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

suddetti dati trattati esclusivamente in forma anonima potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo sono rispettivamente la *struttura ospitante* e la *struttura promotrice*. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dalle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 dell'Unione Europea.

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal GDPR 679/2016, in materia di protezione dei dati personali.

Il contraente si impegna a trattare i dati personali dell'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

Art. 12 "Durata"

La presente Convenzione entra in vigore alla data del suo perfezionamento ed ha validità sino al 31/12/2023. Le parti, fermo restando la conclusione dell'Anno Accademico iniziato, possono recedere dalla convenzione prima della suindicata scadenza, con raccomandata AR, da inviare almeno sei mesi prima della fine dell'Anno Accademico.

Art. 13 "Imposte e oneri"

La presente Convenzione:

- è soggetta ad imposta sul bollo, a carico di entrambi i contraenti in solido, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, II comma del D.P.R. n.131/1986 e successive modificazioni e integrazioni; le spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Art. 14 "Foro competente"

Foro competente per eventuali controversie è quello di Milano.

Milano, lì




UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO
Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche
Il Presidente del Collegio Didattico Interdipartimentale
Prof. Matteo Maria Parrini

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini -C.T.O.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Francesco Laurelli

PER

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

(dott.)


4





CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI TIROCINIO DI
FORMAZIONE PER IL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE ORTOPEDICHE

TRA

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO, C.F. e P. IVA 09320530968, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dott. Francesco Laurelli, con sede in piazza Cardinal Ferrari n. 1 - 20122- Milano, in quanto sede del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano, di seguito denominata "*struttura promotrice*" (sede del corso).

E

Azienda LTO ORTOPEDIA ALBANITO, C.F. LBNMLV61B01F205D con sede legale in MILANO, Prov. MI, via CESARE CORRENTI n. 2a, e-mail emmanuel@ltoortopedia.albanito.it, 0331.514911, in persona del Legale Rappresentante ALBANITO ENRICO VINCENZO, nato/a a MILANO il 01-02-1967 e domiciliato/a per la carica in LEGNANO, Via PIR. INVERNA n. 222, di seguito denominata "*struttura ospitante*" (sede di tirocinio).

Premesso

- con deliberazione 6.11.2008 n. 283, l'A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini, dall'01.01.2016 ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini -CTO; approvava la stipulazione di una convenzione triennale con l'Università degli Studi di Milano istitutiva, del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche con sede didattica presso questa Azienda;
- con D.G.R. n. VIII/9004 del 20.2.2009, Regione Lombardia autorizzava la stipulazione della sopracitata convenzione attuativa;
- con deliberazione n. 731 del 21/12/2018 l'Università e l'ex A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini, oggi ASST G. Pini-CTO, formalizzavano il rinnovo del rapporto convenzione per un triennio a decorrere dall'anno accademico 2018/2021;
- nell'ambito delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio è prevista dall'ordinamento didattico del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche, un'attività di tirocinio da svolgersi presso i Laboratori ortopedici attrezzati;
- è interesse dell'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini - CTO, stipulare, in attuazione dell'art. 5 co 1, lettera d) della vigente convenzione, specifici protocolli con Enti o Laboratori Ortopedici attrezzati, aventi sede nel territorio regionale, rispondenti ai requisiti di accreditamento e di idoneità all'espletamento di tirocini per gli studenti, in carenza di risorse proprie della Sezione di Corso, tali da assicurare integralmente il progressivo svolgimento di tutte le attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti definiti per il predetto Corso di Laurea;

Si conviene quanto segue



Art. 1 “Oggetto”

La presente convenzione regola i rapporti tra la *struttura promotrice* e la *struttura ospitante* concernenti l'attivazione di tirocini di formazione e di orientamento – nell'ambito della convenzione citata nelle premesse per il funzionamento del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche-, a favore di studenti e come da proposta annualmente predisposta dall'Università in accordo con la *struttura promotrice*.

Art. 2 “Finalità”

I programmi di tirocinio formativo concordati dalla *struttura promotrice* con la *struttura ospitante* hanno come oggetto l'acquisizione di nozioni teorico-pratiche, al fine di integrare il percorso accademico dello studente, nonché di agevolare la scelta professionale del laureato.

Art. 3 “Tirocinio formativo”

In ogni Anno Accademico il Responsabile del Corso di Laurea, concorderà con la *struttura ospitante* la modalità di attuazione del tirocinio di formazione, il periodo nel quale lo stesso dovrà essere svolto, il numero degli studenti partecipanti e darà esecuzione agli accordi stipulati, anche nominando i tutori per conto della *struttura promotrice*.

Art. 4 “Progetto formativo”

- a) i tirocini attivati non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro;
- b) durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un Tutore, designato dalla *struttura promotrice* su proposta del Coordinatore/Presidente del Corso di Laurea, in veste di Responsabile didattico-organizzativo, e da un Responsabile aziendale, indicato dalla *struttura ospitante*;
- c) il Tutore provvede a programmare l'attività e ad attestare la frequenza dello studente su apposito libretto predisposto dal Consiglio del Corso di Laurea; al termine del tirocinio è inoltre tenuto ad esprimere un giudizio sull'attività svolta dallo studente;
- d) per ciascun tirocinante inserito nella *struttura ospitante*, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un Progetto Formativo contenente:
 - il nominativo del tirocinante
 - i nominativi del Tutore e/o del Responsabile aziendale
 - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nella sede di tirocinio
 - le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni (a cura dell'Università degli Studi di Milano).

Art. 5 “Obblighi delle parti contraenti”

La *struttura ospitante*, per le esigenze di tirocinio pratico della *struttura promotrice*, si impegna a mettere a disposizione le proprie attrezzature, reparti o servizi per studenti tirocinanti, nel numero consentito dalla Legge. La *struttura promotrice* garantisce che le strutture suddette saranno utilizzate per l'esclusivo espletamento delle attività di tirocinio.



Art. 6 “Obblighi del tirocinante”

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo
- osservare le disposizioni dettate dalla *struttura ospitante* al fine di garantire la sicurezza e la salute propria e di altri presenti
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze, acquisiti durante il periodo di tirocinio

Art. 7 “Obblighi della struttura ospitante”

La *struttura ospitante* si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere la *struttura promotrice*, fatti salvo quelli previsti nella Convenzione.

Art. 8 “Prevenzione e sicurezza”

Ogni tirocinante, nello svolgimento delle attività presso la *struttura ospitante*, sarà equiparato ai lavoratori dell'ente stesso, esclusivamente ai fini e per gli effetti del Decreto Legislativo 81/2008 della normativa connessa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Ai sensi dell'art. 10 del DM 363/98, pertanto, al Responsabile della *struttura ospitante* competono, nei confronti dei tirocinanti stessi, l'attuazione delle misure generali di tutela e di tutti gli obblighi previsti dalla normativa sopra citata.

Art. 9 “Copertura assicurativa”

L'Università degli Studi di Milano garantisce ad ogni tirocinante nell'espletamento dell'attività formativa una copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile verso terzi

In caso di infortunio o incidente durante lo svolgimento dell'attività didattica, la *struttura ospitante* si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'Università degli Studi di Milano ed alla *struttura promotrice*.

A decorrere dall'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 9 Aprile 1999 n. 156, la copertura antinfortunistica dei soggetti impiegati in tirocini promossi dalle Università Statali è assicurata mediante la speciale forma di 'gestione per conto' dello Stato.

Art. 10 “Oneri”

La presente Convenzione non comporta alcun onere né per la *struttura promotrice* né per l'Università degli Studi di Milano in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dalla *struttura ospitante*.

Dalla presente Convenzione non deriva all'Ente convenzionato alcun obbligo di fornitura di materiale didattico agli studenti.

Art. 11 “Privacy”

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i



**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO**

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

suddetti dati trattati esclusivamente in forma anonima potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo sono rispettivamente la *struttura ospitante* e la *struttura promotrice*. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dalle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 dell'Unione Europea.

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal GDPR 679/2016, in materia di protezione dei dati personali.

Il contraente si impegna a trattare i dati personali dell'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

Art. 12 "Durata"

La presente Convenzione entra in vigore alla data del suo perfezionamento ed ha validità sino al 31/12/2023. Le parti, fermo restando la conclusione dell'Anno Accademico iniziato, possono recedere dalla convenzione prima della suindicata scadenza, con raccomandata AR, da inviare almeno sei mesi prima della fine dell'Anno Accademico.

Art. 13 "Imposte e oneri"

La presente Convenzione:

- è soggetta ad imposta sul bollo, a carico di entrambi i contraenti in solido, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, II comma del D.P.R. n.131/1986 e successive modificazioni e integrazioni; le spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Art. 14 "Foro competente"

Foro competente per eventuali controversie è quello di Milano.

Milano, lì 15/01/2020

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini -C.T.O.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Francesco Laurelli

PER L.T.O. ORTOPEDIA AUBANO
IL RAPPRESENTANTE LEGALE
(dott. Matteo Maria Parrini)



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO
Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche
Il Presidente del Collegio Didattico Interdipartimentale
Prof. Matteo Maria Parrini

4





Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI TIROCINIO DI
FORMAZIONE PER IL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE ORTOPEDICHE

TRA

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO, C.F. e P. IVA 09320530968, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dott. Francesco Laurelli, con sede in piazza Cardinal Ferrari n. 1 – 20122- Milano, in quanto sede del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano, di seguito denominata "*struttura promotrice*" (sede del corso).

E

Azienda Ortopedia Fagiani di Fagiani Patrizio C.F. FG NPRZ55T31I858R con sede legale in VILLA D'ALME' Prov. BG, via FORMACI n. 8/F, e-mail info@ortopediafagiani.com tel. 035/545070, in persona del Legale Rappresentante FAGIANI PATRIZIO, nato/a a SORISOLE il 31/12/1955, e domiciliato/a per la carica in VILLA D'ALME' Via FORMACI n. 8/F, di seguito denominata "*struttura ospitante*" (sede di tirocinio).

Premesso

- con deliberazione 6.11.2008 n. 283, l'A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini, dall'01.01.2016 ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini -CTO, approvava la stipulazione di una convenzione triennale con l'Università degli Studi di Milano istitutiva, del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche con sede didattica presso questa Azienda;
- con D.G.R. n. VIII/9004 del 20.2.2009, Regione Lombardia autorizzava la stipulazione della sopracitata convenzione attuativa;
- con deliberazione n. 731 del 21/12/2018 l'Università e l'ex A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini, oggi ASST G. Pini-CTO, formalizzavano il rinnovo del rapporto convenzione per un triennio a decorrere dall'anno accademico 2018/2021;
- nell'ambito delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio è prevista dall'ordinamento didattico del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche, un'attività di tirocinio da svolgersi presso i Laboratori ortopedici attrezzati;
- è interesse dell'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini – CTO, stipulare, in attuazione dell'art. 5 co 1, lettera d) della vigente convenzione, specifici protocolli con Enti o Laboratori Ortopedici attrezzati, aventi sede nel territorio regionale, rispondenti ai requisiti di accreditamento e di idoneità all'espletamento di tirocini per gli studenti, in carenza di risorse proprie della Sezione di Corso, tali da assicurare integralmente il progressivo svolgimento di tutte le attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti definiti per il predetto Corso di Laurea;

Si conviene quanto segue



Art. 1 “Oggetto”

La presente convenzione regola i rapporti tra la *struttura promotrice* e la *struttura ospitante* concernenti l'attivazione di tirocini di formazione e di orientamento – nell'ambito della convenzione citata nelle premesse per il funzionamento del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche-, a favore di studenti e come da proposta annualmente predisposta dall'Università in accordo con la *struttura promotrice*.

Art. 2 “Finalità”

I programmi di tirocinio formativo concordati dalla *struttura promotrice* con la *struttura ospitante* hanno come oggetto l'acquisizione di nozioni teorico-pratiche, al fine di integrare il percorso accademico dello studente, nonché di agevolare la scelta professionale del laureato.

Art. 3 “Tirocinio formativo”

In ogni Anno Accademico il Responsabile del Corso di Laurea, concorderà con la *struttura ospitante* la modalità di attuazione del tirocinio di formazione, il periodo nel quale lo stesso dovrà essere svolto, il numero degli studenti partecipanti e darà esecuzione agli accordi stipulati, anche nominando i tutori per conto della *struttura promotrice*.

Art. 4 “Progetto formativo”

- a) i tirocini attivati non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro;
- b) durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un Tutore, designato dalla *struttura promotrice* su proposta del Coordinatore/Presidente del Corso di Laurea, in veste di Responsabile didattico-organizzativo, e da un Responsabile aziendale, indicato dalla *struttura ospitante*;
- c) il Tutore provvede a programmare l'attività e ad attestare la frequenza dello studente su apposito libretto predisposto dal Consiglio del Corso di Laurea; al termine del tirocinio è inoltre tenuto ad esprimere un giudizio sull'attività svolta dallo studente;
- d) per ciascun tirocinante inserito nella *struttura ospitante*, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un Progetto Formativo contenente:
 - il nominativo del tirocinante
 - i nominativi del Tutore e/o del Responsabile aziendale
 - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nella sede di tirocinio
 - le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni (a cura dell'Università degli Studi di Milano).

Art. 5 “Obblighi delle parti contraenti”

La *struttura ospitante*, per le esigenze di tirocinio pratico della *struttura promotrice*, si impegna a mettere a disposizione le proprie attrezzature, reparti o servizi per studenti tirocinanti, nel numero consentito dalla Legge. La *struttura promotrice* garantisce che le strutture suddette saranno utilizzate per l'esclusivo espletamento delle attività di tirocinio.



Art. 6 "Obblighi del tirocinante"

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo
- osservare le disposizioni dettate dalla *struttura ospitante* al fine di garantire la sicurezza e la salute propria e di altri presenti
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze, acquisiti durante il periodo di tirocinio

Art. 7 "Obblighi della struttura ospitante"

La *struttura ospitante* si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere la *struttura promotrice*, fatti salvo quelli previsti nella Convenzione.

Art. 8 "Prevenzione e sicurezza"

Ogni tirocinante, nello svolgimento delle attività presso la *struttura ospitante*, sarà equiparato ai lavoratori dell'ente stesso, esclusivamente ai fini e per gli effetti del Decreto Legislativo 81/2008 della normativa connessa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Ai sensi dell'art. 10 del DM 363/98, pertanto, al Responsabile della *struttura ospitante* competono, nei confronti dei tirocinanti stessi, l'attuazione delle misure generali di tutela e di tutti gli obblighi previsti dalla normativa sopra citata.

Art. 9 "Copertura assicurativa"

L'Università degli Studi di Milano garantisce ad ogni tirocinante nell'espletamento dell'attività formativa una copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile verso terzi

In caso di infortunio o incidente durante lo svolgimento dell'attività didattica, la *struttura ospitante* si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'Università degli Studi di Milano ed alla *struttura promotrice*.

A decorrere dall'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 9 Aprile 1999 n. 156, la copertura antinfortunistica dei soggetti impiegati in tirocini promossi dalle Università Statali è assicurata mediante la speciale forma di 'gestione per conto' dello Stato.

Art. 10 "Oneri"

La presente Convenzione non comporta alcun onere né per la *struttura promotrice* né per l'Università degli Studi di Milano in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dalla *struttura ospitante*.

Dalla presente Convenzione non deriva all'Ente convenzionato alcun obbligo di fornitura di materiale didattico agli studenti.

Art. 11 "Privacy"

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

suddetti dati trattati esclusivamente in forma anonima potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo sono rispettivamente la *struttura ospitante* e la *struttura promotrice*. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dalle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 dell'Unione Europea.

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal GDPR 679/2016, in materia di protezione dei dati personali.

Il contraente si impegna a trattare i dati personali dell'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

Art. 12 "Durata"

La presente Convenzione entra in vigore alla data del suo perfezionamento ed ha validità sino al 31/12/2023. Le parti, fermo restando la conclusione dell'Anno Accademico iniziato, possono recedere dalla convenzione prima della suindicata scadenza, con raccomandata AR, da inviare almeno sei mesi prima della fine dell'Anno Accademico.

Art. 13 "Imposte e oneri"

La presente Convenzione:

- è soggetta ad imposta sul bollo, a carico di entrambi i contraenti in solido, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, II comma del D.P.R. n.131/1986 e successive modificazioni e integrazioni; le spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Art. 14 "Foro competente"

Foro competente per eventuali controversie è quello di Milano.

Milano, li



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO
Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche
Il Presidente del Collegio Didattico Interdipartimentale
Prof. Matteo Maria Parrini

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini -C.T.O.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Francesco Laurelli

PER **ORTOPEDIA FAGIANI**
IL RAPPRESENTANTE LEGALE
(dott. **FAGIANI PATRIZIO**.....)

ORTOPEDIA FAGIANI
di FAGIANI PATRIZIO
Via Fornaci n. 6/F - Tel. 035/545071
24018 VILLA D'ALME' (BG)
Cod. Fiscale FGN PRZ 55T31 1858-
Part. IVA 01589750167

[Handwritten signature]
4





**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI TIROCINIO DI
FORMAZIONE PER IL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE ORTOPEDICHE**

TRA

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO, C.F. e P. IVA 09320530968, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dott. Francesco Laurelli, con sede in piazza Cardinal Ferrari n. 1 – 20122- Milano, in quanto sede del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano, di seguito denominata "struttura promotrice" (sede del corso).

E

Azienda ORTOPEDIA PESSINA ANNAMARIA C.F. PESSINA 36150 APR con sede legale in CASATENOVO Prov. LC via PIAZZA MAZZINI n. 8, e-mail PESSINA.ORTOPEDIA@PSS.NMR Tel. 039.9205378, in persona del Legale Rappresentante PESSINA ANNAMARIA nato/a a PESSINA il 10-05-1976 e domiciliato/a per la carica in CASATENOVO Via PIAZZA MAZZINI n. 8, di seguito denominata "struttura ospitante" (sede di tirocinio).

Premesso

- con deliberazione 6.11.2008 n. 283, l'A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini, dall'01.01.2016 ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini -CTO, approvava la stipulazione di una convenzione triennale con l'Università degli Studi di Milano istitutiva, del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche con sede didattica presso questa Azienda;
- con D.G.R. n. VIII/9004 del 20.2.2009, Regione Lombardia autorizzava la stipulazione della sopracitata convenzione attuativa;
- con deliberazione n. 731 del 21/12/2018 l'Università e l'ex A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini, oggi ASST G. Pini-CTO, formalizzavano il rinnovo del rapporto convenzione per un triennio a decorrere dall'anno accademico 2018/2021;
- nell'ambito delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio è prevista dall'ordinamento didattico del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche, un'attività di tirocinio da svolgersi presso i Laboratori ortopedici attrezzati;
- è interesse dell'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini – CTO, stipulare, in attuazione dell'art. 5 co 1, lettera d) della vigente convenzione, specifici protocolli con Enti o Laboratori Ortopedici attrezzati, aventi sede nel territorio regionale, rispondenti ai requisiti di accreditamento e di idoneità all'espletamento di tirocini per gli studenti, in carenza di risorse proprie della Sezione di Corso, tali da assicurare integralmente il progressivo svolgimento di tutte le attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti definiti per il predetto Corso di Laurea;

Si conviene quanto segue

**ORTOPEDIA
ANNAMARIA PESSINA**
P.zza Mazzini n. 8
23880 CASATENOVO (LC)
Tel. 039.9205378 - Fax 039.9209607
Codice Fiscale PSS NMR 36M50 A818B
Partita IVA n. 00161770136



Art. 1 "Oggetto"

La presente convenzione regola i rapporti tra la *struttura promotrice* e la *struttura ospitante* concernenti l'attivazione di tirocini di formazione e di orientamento – nell'ambito della convenzione citata nelle premesse per il funzionamento del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche-, a favore di studenti e come da proposta annualmente predisposta dall'Università in accordo con la *struttura promotrice*.

Art. 2 "Finalità"

I programmi di tirocinio formativo concordati dalla *struttura promotrice* con la *struttura ospitante* hanno come oggetto l'acquisizione di nozioni teorico-pratiche, al fine di integrare il percorso accademico dello studente, nonché di agevolare la scelta professionale del laureato.

Art. 3 "Tirocinio formativo"

In ogni Anno Accademico il Responsabile del Corso di Laurea, concorderà con la *struttura ospitante* la modalità di attuazione del tirocinio di formazione, il periodo nel quale lo stesso dovrà essere svolto, il numero degli studenti partecipanti e darà esecuzione agli accordi stipulati, anche nominando i tutori per conto della *struttura promotrice*.

Art. 4 "Progetto formativo"

- a) i tirocini attivati non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro;
- b) durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un Tutore, designato dalla *struttura promotrice* su proposta del Coordinatore/Presidente del Corso di Laurea, in veste di Responsabile didattico-organizzativo, e da un Responsabile aziendale, indicato dalla *struttura ospitante*;
- c) il Tutore provvede a programmare l'attività e ad attestare la frequenza dello studente su apposito libretto predisposto dal Consiglio del Corso di Laurea; al termine del tirocinio è inoltre tenuto ad esprimere un giudizio sull'attività svolta dallo studente;
- d) per ciascun tirocinante inserito nella *struttura ospitante*, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un Progetto Formativo contenente:
 - il nominativo del tirocinante
 - i nominativi del Tutore e/o del Responsabile aziendale
 - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nella sede di tirocinio
 - le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni (a cura dell'Università degli Studi di Milano).

Art. 5 "Obblighi delle parti contraenti"

La *struttura ospitante*, per le esigenze di tirocinio pratico della *struttura promotrice*, si impegna a mettere a disposizione le proprie attrezzature, reparti o servizi per studenti tirocinanti, nel numero consentito dalla Legge. La *struttura promotrice* garantisce che le strutture suddette saranno utilizzate per l'esclusivo espletamento delle attività di tirocinio.



Art. 6 “Obblighi del tirocinante”

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo
- osservare le disposizioni dettate dalla *struttura ospitante* al fine di garantire la sicurezza e la salute propria e di altri presenti
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze, acquisiti durante il periodo di tirocinio

Art. 7 “Obblighi della struttura ospitante”

La *struttura ospitante* si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere la *struttura promotrice*, fatti salvo quelli previsti nella Convenzione.

Art. 8 “Prevenzione e sicurezza”

Ogni tirocinante, nello svolgimento delle attività presso la *struttura ospitante*, sarà equiparato ai lavoratori dell'ente stesso, esclusivamente ai fini e per gli effetti del Decreto Legislativo 81/2008 della normativa connessa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Ai sensi dell'art. 10 del DM 363/98, pertanto, al Responsabile della *struttura ospitante* competono, nei confronti dei tirocinanti stessi, l'attuazione delle misure generali di tutela e di tutti gli obblighi previsti dalla normativa sopra citata.

Art. 9 “Copertura assicurativa”

L'Università degli Studi di Milano garantisce ad ogni tirocinante nell'espletamento dell'attività formativa una copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile verso terzi

In caso di infortunio o incidente durante lo svolgimento dell'attività didattica, la *struttura ospitante* si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'Università degli Studi di Milano ed alla *struttura promotrice*.

A decorrere dall'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 9 Aprile 1999 n. 156, la copertura antinfortunistica dei soggetti impiegati in tirocini promossi dalle Università Statali è assicurata mediante la speciale forma di 'gestione per conto' dello Stato.

Art. 10 “Oneri”

La presente Convenzione non comporta alcun onere né per la *struttura promotrice* né per l'Università degli Studi di Milano in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dalla *struttura ospitante*.

Dalla presente Convenzione non deriva all'Ente convenzionato alcun obbligo di fornitura di materiale didattico agli studenti.

Art. 11 “Privacy”

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i

ANNAI
C. ED. A. PESSINA
n. 8
F. 2388C
Tel. 039.1
Codice Fiscale 36M50 A818B
Partita 0161770136



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione Lombardia

ASST Gaetano Pini

suddetti dati trattati esclusivamente in forma anonima potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo sono rispettivamente la *struttura ospitante* e la *struttura promotrice*. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dalle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 dell'Unione Europea.

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal GDPR 679/2016, in materia di protezione dei dati personali.

Il contraente si impegna a trattare i dati personali dell'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

Art. 12 "Durata"

La presente Convenzione entra in vigore alla data del suo perfezionamento ed ha validità sino al 31/12/2023. Le parti, fermo restando la conclusione dell'Anno Accademico iniziato, possono recedere dalla convenzione prima della suindicata scadenza, con raccomandata AR, da inviare almeno sei mesi prima della fine dell'Anno Accademico.

Art. 13 "Imposte e oneri"

La presente Convenzione:

- è soggetta ad imposta sul bollo, a carico di entrambi i contraenti in solido, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, II comma del D.P.R. n.131/1986 e successive modificazioni e integrazioni; le spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Art. 14 "Foro competente"

Foro competente per eventuali controversie è quello di Milano.

Milano, lì 13/12/2019

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini -C.T.O.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Francesco Laurelli

PER
IL RAPPRESENTANTE LEGALE
(dott.)



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO
Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche
Il Presidente del Collegio Didattico Interdipartimentale
Prof. Matteo Maria Parrini

ORTOPEDIA
ANNAMARIA PESSINA
P.zza Mazzini n. 8
23880 CASATENOV (LC)
Tel. 039.9205378 Fax 039.9209607
Codice Fiscale 03903850308
Partita IVA n. 00161770136





**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI TIROCINIO DI
FORMAZIONE PER IL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE ORTOPEDICHE**

TRA

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO, C.F. e P. IVA 09320530968, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dott. Francesco Laurelli, con sede in piazza Cardinal Ferrari n. 1 – 20122- Milano, in quanto sede del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano, di seguito denominata "struttura promotrice" (sede del corso).

E

Azienda ROLL-STAR ITALIA SPA, C.F. 02292780968, con sede legale in SESTO SAN GIOVANNI Prov. MI, via C. MARX n. 593, e-mail info@rollstaritalia.com, tel. 02-26225546, in persona del Legale Rappresentante ALESSANDRO PAUS, nato/a a MONZA il 16/03/72, e domiciliato/a per la carica in SESTO SAN GIOVANNI Via C. MARX n. 573 di seguito denominata "struttura ospitante" (sede di tirocinio).

Premesso

- con deliberazione 6.11.2008 n. 283, l'A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini, dall'01.01.2016 ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini -CTO, approvava la stipulazione di una convenzione triennale con l'Università degli Studi di Milano istitutiva, del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche con sede didattica presso questa Azienda;
- con D.G.R. n. VIII/9004 del 20.2.2009, Regione Lombardia autorizzava la stipulazione della sopracitata convenzione attuativa;
- con deliberazione n. 731 del 21/12/2018 l'Università e l'ex A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini, oggi ASST G. Pini-CTO, formalizzavano il rinnovo del rapporto convenzione per un triennio a decorrere dall'anno accademico 2018/2021;
- nell'ambito delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio è prevista dall'ordinamento didattico del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche, un'attività di tirocinio da svolgersi presso i Laboratori ortopedici attrezzati;
- è interesse dell'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini – CTO, stipulare, in attuazione dell'art. 5 co 1, lettera d) della vigente convenzione, specifici protocolli con Enti o Laboratori Ortopedici attrezzati, aventi sede nel territorio regionale, rispondenti ai requisiti di accreditamento e di idoneità all'espletamento di tirocini per gli studenti, in carenza di risorse proprie della Sezione di Corso, tali da assicurare integralmente il progressivo svolgimento di tutte le attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti definiti per il predetto Corso di Laurea;

Si conviene quanto segue





Art. 1 “Oggetto”

La presente convenzione regola i rapporti tra la *struttura promotrice* e la *struttura ospitante* concernenti l'attivazione di tirocini di formazione e di orientamento – nell'ambito della convenzione citata nelle premesse per il funzionamento del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche-, a favore di studenti e come da proposta annualmente predisposta dall'Università in accordo con la *struttura promotrice*.

Art. 2 “Finalità”

I programmi di tirocinio formativo concordati dalla *struttura promotrice* con la *struttura ospitante* hanno come oggetto l'acquisizione di nozioni teorico-pratiche, al fine di integrare il percorso accademico dello studente, nonché di agevolare la scelta professionale del laureato.

Art. 3 “Tirocinio formativo”

In ogni Anno Accademico il Responsabile del Corso di Laurea, concorderà con la *struttura ospitante* la modalità di attuazione del tirocinio di formazione, il periodo nel quale lo stesso dovrà essere svolto, il numero degli studenti partecipanti e darà esecuzione agli accordi stipulati, anche nominando i tutori per conto della *struttura promotrice*.

Art. 4 “Progetto formativo”

- a) i tirocini attivati non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro;
- b) durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un Tutore, designato dalla *struttura promotrice* su proposta del Coordinatore/Presidente del Corso di Laurea, in veste di Responsabile didattico-organizzativo, e da un Responsabile aziendale, indicato dalla *struttura ospitante*;
- c) il Tutore provvede a programmare l'attività e ad attestare la frequenza dello studente su apposito libretto predisposto dal Consiglio del Corso di Laurea; al termine del tirocinio è inoltre tenuto ad esprimere un giudizio sull'attività svolta dallo studente;
- d) per ciascun tirocinante inserito nella *struttura ospitante*, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un Progetto Formativo contenente:
 - il nominativo del tirocinante
 - i nominativi del Tutore e/o del Responsabile aziendale
 - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nella sede di tirocinio
 - le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni (a cura dell'Università degli Studi di Milano).

Art. 5 “Obblighi delle parti contraenti”

La *struttura ospitante*, per le esigenze di tirocinio pratico della *struttura promotrice*, si impegna a mettere a disposizione le proprie attrezzature, reparti o servizi per studenti tirocinanti, nel numero consentito dalla Legge. La *struttura promotrice* garantisce che le strutture suddette saranno utilizzate per l'esclusivo espletamento delle attività di tirocinio.



Art. 6 “Obblighi del tirocinante”

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo
- osservare le disposizioni dettate dalla *struttura ospitante* al fine di garantire la sicurezza e la salute propria e di altri presenti
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze, acquisiti durante il periodo di tirocinio

Art. 7 “Obblighi della struttura ospitante”

La *struttura ospitante* si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere la *struttura promotrice*, fatti salvo quelli previsti nella Convenzione.

Art. 8 “Prevenzione e sicurezza”

Ogni tirocinante, nello svolgimento delle attività presso la *struttura ospitante*, sarà equiparato ai lavoratori dell'ente stesso, esclusivamente ai fini e per gli effetti del Decreto Legislativo 81/2008 della normativa connessa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Ai sensi dell'art. 10 del DM 363/98, pertanto, al Responsabile della *struttura ospitante* competono, nei confronti dei tirocinanti stessi, l'attuazione delle misure generali di tutela e di tutti gli obblighi previsti dalla normativa sopra citata.

Art. 9 “Copertura assicurativa”

L'Università degli Studi di Milano garantisce ad ogni tirocinante nell'espletamento dell'attività formativa una copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile verso terzi

In caso di infortunio o incidente durante lo svolgimento dell'attività didattica, la *struttura ospitante* si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'Università degli Studi di Milano ed alla *struttura promotrice*.

A decorrere dall'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 9 Aprile 1999 n. 156, la copertura antinfortunistica dei soggetti impiegati in tirocini promossi dalle Università Statali è assicurata mediante la speciale forma di ‘gestione per conto’ dello Stato.

Art. 10 “Oneri”

La presente Convenzione non comporta alcun onere né per la *struttura promotrice* né per l'Università degli Studi di Milano in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dalla *struttura ospitante*.

Dalla presente Convenzione non deriva all'Ente convenzionato alcun obbligo di fornitura di materiale didattico agli studenti.

Art. 11 “Privacy”

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i



suddetti dati trattati esclusivamente in forma anonima potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo sono rispettivamente la *struttura ospitante* e la *struttura promotrice*. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dalle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 dell'Unione Europea.

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal GDPR 679/2016, in materia di protezione dei dati personali.

Il contraente si impegna a trattare i dati personali dell'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

Art. 12 "Durata"

La presente Convenzione entra in vigore alla data del suo perfezionamento ed ha validità sino al 31/12/2023. Le parti, fermo restando la conclusione dell'Anno Accademico iniziato, possono recedere dalla convenzione prima della suindicata scadenza, con raccomandata AR, da inviare almeno sei mesi prima della fine dell'Anno Accademico.

Art. 13 "Imposte e oneri"

La presente Convenzione:

- è soggetta ad imposta sul bollo, a carico di entrambi i contraenti in solido, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, II comma del D.P.R. n.131/1986 e successive modificazioni e integrazioni; le spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Art. 14 "Foro competente"

Foro competente per eventuali controversie è quello di Milano.

Milano, lì 05/12/2019

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini -C.T.O.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Francesco Laurelli

PER ROL:- STAR ITALIA SRL
IL RAPPRESENTANTE LEGALE
(dott. ALESSANDRO PARISI.....)



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO
Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche
Il Presidente del Collegio Didattico Interdipartimentale
Prof. Matteo Maria Parrini



**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI TIROCINIO DI
FORMAZIONE PER IL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE ORTOPEDICHE**

TRA

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO, C.F. e P. IVA 09320530968, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dott. Francesco Laurelli, con sede in piazza Cardinal Ferrari n. 1 – 20122- Milano, in quanto sede del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano, di seguito denominata "*struttura promotrice*" (sede del corso).

E

Azienda MEDICAL FARMA SRL, C.F. 01972910168, con sede legale in BERGAMO Prov. BG, via PONCHIELLI n. 2, e-mail LUCALUTTI@AMMINISTRAZIONE.IT tel. 035.24714, in persona del Legale Rappresentante ALESSIO LUTTI, nato/a a BERGAMO il 26.07.1942, e domiciliato/a per la carica in RANICA (BG) Via BERGAMINA n. 14, di seguito denominata "*struttura ospitante*" (sede di tirocinio).

Premesso

- con deliberazione 6.11.2008 n. 283, l'A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini, dall'01.01.2016 ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini -CTO, approvava la stipulazione di una convenzione triennale con l'Università degli Studi di Milano istitutiva, del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche con sede didattica presso questa Azienda;
- con D.G.R. n. VIII/9004 del 20.2.2009, Regione Lombardia autorizzava la stipulazione della sopracitata convenzione attuativa;
- con deliberazione n. 731 del 21/12/2018 l'Università e l'ex A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini, oggi ASST G. Pini-CTO, formalizzavano il rinnovo del rapporto convenzione per un triennio a decorrere dall'anno accademico 2018/2021;
- nell'ambito delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio è prevista dall'ordinamento didattico del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche, un'attività di tirocinio da svolgersi presso i Laboratori ortopedici attrezzati;
- è interesse dell'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini – CTO, stipulare, in attuazione dell'art. 5 co 1, lettera d) della vigente convenzione, specifici protocolli con Enti o Laboratori Ortopedici attrezzati, aventi sede nel territorio regionale, rispondenti ai requisiti di accreditamento e di idoneità all'espletamento di tirocini per gli studenti, in carenza di risorse proprie della Sezione di Corso, tali da assicurare integralmente il progressivo svolgimento di tutte le attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti definiti per il predetto Corso di Laurea;

Si conviene quanto segue



Art. 1 "Oggetto"

La presente convenzione regola i rapporti tra la *struttura promotrice* e la *struttura ospitante* concernenti l'attivazione di tirocini di formazione e di orientamento – nell'ambito della convenzione citata nelle premesse per il funzionamento del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche-, a favore di studenti e come da proposta annualmente predisposta dall'Università in accordo con la *struttura promotrice*.

Art. 2 "Finalità"

I programmi di tirocinio formativo concordati dalla *struttura promotrice* con la *struttura ospitante* hanno come oggetto l'acquisizione di nozioni teorico-pratiche, al fine di integrare il percorso accademico dello studente, nonché di agevolare la scelta professionale del laureato.

Art. 3 "Tirocinio formativo"

In ogni Anno Accademico il Responsabile del Corso di Laurea, concorderà con la *struttura ospitante* la modalità di attuazione del tirocinio di formazione, il periodo nel quale lo stesso dovrà essere svolto, il numero degli studenti partecipanti e darà esecuzione agli accordi stipulati, anche nominando i tutori per conto della *struttura promotrice*.

Art. 4 "Progetto formativo"

- a) i tirocini attivati non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro;
- b) durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un Tutore, designato dalla *struttura promotrice* su proposta del Coordinatore/Presidente del Corso di Laurea, in veste di Responsabile didattico-organizzativo, e da un Responsabile aziendale, indicato dalla *struttura ospitante*;
- c) il Tutore provvede a programmare l'attività e ad attestare la frequenza dello studente su apposito libretto predisposto dal Consiglio del Corso di Laurea; al termine del tirocinio è inoltre tenuto ad esprimere un giudizio sull'attività svolta dallo studente;
- d) per ciascun tirocinante inserito nella *struttura ospitante*, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un Progetto Formativo contenente:
 - il nominativo del tirocinante
 - i nominativi del Tutore e/o del Responsabile aziendale
 - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nella sede di tirocinio
 - le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni (a cura dell'Università degli Studi di Milano).

Art. 5 "Obblighi delle parti contraenti"

La *struttura ospitante*, per le esigenze di tirocinio pratico della *struttura promotrice*, si impegna a mettere a disposizione le proprie attrezzature, reparti o servizi per studenti tirocinanti, nel numero consentito dalla Legge. La *struttura promotrice* garantisce che le strutture suddette saranno utilizzate per l'esclusivo espletamento delle attività di tirocinio.



Art. 6 “Obblighi del tirocinante”

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo
- osservare le disposizioni dettate dalla *struttura ospitante* al fine di garantire la sicurezza e la salute propria e di altri presenti
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze, acquisiti durante il periodo di tirocinio

Art. 7 “Obblighi della struttura ospitante”

La *struttura ospitante* si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere la *struttura promotrice*, fatti salvo quelli previsti nella Convenzione.

Art. 8 “Prevenzione e sicurezza”

Ogni tirocinante, nello svolgimento delle attività presso la *struttura ospitante*, sarà equiparato ai lavoratori dell'ente stesso, esclusivamente ai fini e per gli effetti del Decreto Legislativo 81/2008 della normativa connessa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Ai sensi dell'art. 10 del DM 363/98, pertanto, al Responsabile della *struttura ospitante* competono, nei confronti dei tirocinanti stessi, l'attuazione delle misure generali di tutela e di tutti gli obblighi previsti dalla normativa sopra citata.

Art. 9 “Copertura assicurativa”

L'Università degli Studi di Milano garantisce ad ogni tirocinante nell'espletamento dell'attività formativa una copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile verso terzi

In caso di infortunio o incidente durante lo svolgimento dell'attività didattica, la *struttura ospitante* si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'Università degli Studi di Milano ed alla *struttura promotrice*.

A decorrere dall'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 9 Aprile 1999 n. 156, la copertura antinfortunistica dei soggetti impiegati in tirocini promossi dalle Università Statali è assicurata mediante la speciale forma di 'gestione per conto' dello Stato.

Art. 10 “Oneri”

La presente Convenzione non comporta alcun onere né per la *struttura promotrice* né per l'Università degli Studi di Milano in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dalla *struttura ospitante*.

Dalla presente Convenzione non deriva all'Ente convenzionato alcun obbligo di fornitura di materiale didattico agli studenti.

Art. 11 “Privacy”

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

suddetti dati trattati esclusivamente in forma anonima potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo sono rispettivamente la *struttura ospitante* e la *struttura promotrice*. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dalle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 dell'Unione Europea.

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal GDPR 679/2016, in materia di protezione dei dati personali.

Il contraente si impegna a trattare i dati personali dell'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

Art. 12 "Durata"

La presente Convenzione entra in vigore alla data del suo perfezionamento ed ha validità sino al 31/12/2023. Le parti, fermo restando la conclusione dell'Anno Accademico iniziato, possono recedere dalla convenzione prima della suindicata scadenza, con raccomandata AR, da inviare almeno sei mesi prima della fine dell'Anno Accademico.

Art. 13 "Imposte e oneri"

La presente Convenzione:

- è soggetta ad imposta sul bollo, a carico di entrambi i contraenti in solido, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, II comma del D.P.R. n.131/1986 e successive modificazioni e integrazioni; le spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Art. 14 "Foro competente"

Foro competente per eventuali controversie è quello di Milano.

Milano, lì 09/12/19.....

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini -C.T.O.
IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Francesco Laurelli

PER

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

(dott.)



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO
Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche
Il Presidente del Collegio Didattico Interdipartimentale
Prof. Matteo Maria Parrini

Medical Farma Srl
Via Ponchielli, 2 - 24125 Bergamo
Tel. 035247414 - Fax 03523594
Partita I.V.A. 01972910168

4





**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI TIROCINIO DI
FORMAZIONE PER IL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE ORTOPEDICHE**

TRA

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO, C.F. e P. IVA 09320530968, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dott. Francesco Laurelli, con sede in piazza Cardinal Ferrari n. 1 – 20122- Milano, in quanto sede del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano, di seguito denominata "*struttura promotrice*" (sede del corso).

E

Azienda La Carrozzeria Srl....., C.F. P.I. 09579400152....., con sede legale in Milano..... Prov. MI....., via Franco Tosi..... n.11/A e-mail info@lacarrozzeria.it....., tel. 028136936....., in persona del Legale Rappresentante Milioto Ignazio....., nato/a a Mussomeli..... il 10/10/1954., e domiciliato/a per la carica in Milano..... Via Milly Mignone..... n., di seguito denominata "*struttura ospitante*" (sede di tirocinio).

Premesso

- con deliberazione 6.11.2008 n. 283, l'A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini, dall'01.01.2016 ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini -CTO, approvava la stipulazione di una convenzione triennale con l'Università degli Studi di Milano istitutiva, del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche con sede didattica presso questa Azienda;
- con D.G.R. n. VIII/9004 del 20.2.2009, Regione Lombardia autorizzava la stipulazione della sopracitata convenzione attuativa;
- con deliberazione n. 731 del 21/12/2018 l'Università e l'ex A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini, oggi ASST G. Pini-CTO, formalizzavano il rinnovo del rapporto convenzione per un triennio a decorrere dall'anno accademico 2018/2021;
- nell'ambito delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio è prevista dall'ordinamento didattico del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche, un'attività di tirocinio da svolgersi presso i Laboratori ortopedici attrezzati;
- è interesse dell'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini – CTO, stipulare, in attuazione dell'art. 5 co 1, lettera d) della vigente convenzione, specifici protocolli con Enti o Laboratori Ortopedici attrezzati, aventi sede nel territorio regionale, rispondenti ai requisiti di accreditamento e di idoneità all'espletamento di tirocini per gli studenti, in carenza di risorse proprie della Sezione di Corso, tali da assicurare integralmente il progressivo svolgimento di tutte le attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti definiti per il predetto Corso di Laurea;

Si conviene quanto segue



Art. 1 “Oggetto”

La presente convenzione regola i rapporti tra la *struttura promotrice* e la *struttura ospitante* concernenti l'attivazione di tirocini di formazione e di orientamento – nell'ambito della convenzione citata nelle premesse per il funzionamento del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche-, a favore di studenti e come da proposta annualmente predisposta dall'Università in accordo con la *struttura promotrice*.

Art. 2 “Finalità”

I programmi di tirocinio formativo concordati dalla *struttura promotrice* con la *struttura ospitante* hanno come oggetto l'acquisizione di nozioni teorico-pratiche, al fine di integrare il percorso accademico dello studente, nonché di agevolare la scelta professionale del laureato.

Art. 3 “Tirocinio formativo”

In ogni Anno Accademico il Responsabile del Corso di Laurea, concorderà con la *struttura ospitante* la modalità di attuazione del tirocinio di formazione, il periodo nel quale lo stesso dovrà essere svolto, il numero degli studenti partecipanti e darà esecuzione agli accordi stipulati, anche nominando i tutori per conto della *struttura promotrice*.

Art. 4 “Progetto formativo”

- a) i tirocini attivati non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro;
- b) durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un Tutore, designato dalla *struttura promotrice* su proposta del Coordinatore/Presidente del Corso di Laurea, in veste di Responsabile didattico-organizzativo, e da un Responsabile aziendale, indicato dalla *struttura ospitante*;
- c) il Tutore provvede a programmare l'attività e ad attestare la frequenza dello studente su apposito libretto predisposto dal Consiglio del Corso di Laurea; al termine del tirocinio è inoltre tenuto ad esprimere un giudizio sull'attività svolta dallo studente;
- d) per ciascun tirocinante inserito nella *struttura ospitante*, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un Progetto Formativo contenente:
 - il nominativo del tirocinante
 - i nominativi del Tutore e/o del Responsabile aziendale
 - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nella sede di tirocinio
 - le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni (a cura dell'Università degli Studi di Milano).

Art. 5 “Obblighi delle parti contraenti”

La *struttura ospitante*, per le esigenze di tirocinio pratico della *struttura promotrice*, si impegna a mettere a disposizione le proprie attrezzature, reparti o servizi per studenti tirocinanti, nel numero consentito dalla Legge. La *struttura promotrice* garantisce che le strutture suddette saranno utilizzate per l'esclusivo espletamento delle attività di tirocinio.



Art. 6 “Obblighi del tirocinante”

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo
- osservare le disposizioni dettate dalla *struttura ospitante* al fine di garantire la sicurezza e la salute propria e di altri presenti
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze, acquisiti durante il periodo di tirocinio

Art. 7 “Obblighi della struttura ospitante”

La *struttura ospitante* si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere la *struttura promotrice*, fatti salvo quelli previsti nella Convenzione.

Art. 8 “Prevenzione e sicurezza”

Ogni tirocinante, nello svolgimento delle attività presso la *struttura ospitante*, sarà equiparato ai lavoratori dell'ente stesso, esclusivamente ai fini e per gli effetti del Decreto Legislativo 81/2008 della normativa connessa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Ai sensi dell'art. 10 del DM 363/98, pertanto, al Responsabile della *struttura ospitante* competono, nei confronti dei tirocinanti stessi, l'attuazione delle misure generali di tutela e di tutti gli obblighi previsti dalla normativa sopra citata.

Art. 9 “Copertura assicurativa”

L'Università degli Studi di Milano garantisce ad ogni tirocinante nell'espletamento dell'attività formativa una copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile verso terzi

In caso di infortunio o incidente durante lo svolgimento dell'attività didattica, la *struttura ospitante* si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'Università degli Studi di Milano ed alla *struttura promotrice*.

A decorrere dall'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 9 Aprile 1999 n. 156, la copertura antinfortunistica dei soggetti impiegati in tirocini promossi dalle Università Statali è assicurata mediante la speciale forma di 'gestione per conto' dello Stato.

Art. 10 “Oneri”

La presente Convenzione non comporta alcun onere né per la *struttura promotrice* né per l'Università degli Studi di Milano in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dalla *struttura ospitante*.

Dalla presente Convenzione non deriva all'Ente convenzionato alcun obbligo di fornitura di materiale didattico agli studenti.

Art. 11 “Privacy”

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

suddetti dati trattati esclusivamente in forma anonima potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo sono rispettivamente la *struttura ospitante* e la *struttura promotrice*. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dalle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 dell'Unione Europea.

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal GDPR 679/2016, in materia di protezione dei dati personali.

Il contraente si impegna a trattare i dati personali dell'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

Art. 12 "Durata"

La presente Convenzione entra in vigore alla data del suo perfezionamento ed ha validità sino al 31/12/2023. Le parti, fermo restando la conclusione dell'Anno Accademico iniziato, possono recedere dalla convenzione prima della suindicata scadenza, con raccomandata AR, da inviare almeno sei mesi prima della fine dell'Anno Accademico.

Art. 13 "Imposte e oneri"

La presente Convenzione:

- è soggetta ad imposta sul bollo, a carico di entrambi i contraenti in solido, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, II comma del D.P.R. n.131/1986 e successive modificazioni e integrazioni; le spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Art. 14 "Foro competente"

Foro competente per eventuali controversie è quello di Milano.

Milano, lì 08/01/2020



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO
Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche
Il Presidente del Collegio Didattico Interdipartimentale
Prof. Matteo Maria Parrini

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini -C.T.O.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Francesco Laurelli

PER La Carrozzeria Srl
IL RAPPRESENTANTE LEGALE
(dott. Milioto Ignazio.....)





CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI TIROCINIO DI
FORMAZIONE PER IL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE ORTOPEDICHE

TRA

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO, C.F. e P. IVA 09320530968, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dott. Francesco Laurelli, con sede in piazza Cardinal Ferrari n. 1 - 20122- Milano, in quanto sede del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano, di seguito denominata "*struttura promotrice*" (sede del corso).

E

Azienda ORTOPEDIA MATTEO BONDANZA SRL, C.F. 09588040968, con sede legale in MILANO, Prov. MI, via SOFERGA n. 2, e-mail ORTOPEDIAAPEPIVA@GMAIL.COM, tel. 0332.840175, in persona del Legale Rappresentante VELATI C.M. STINA, nato/a a CATTOLICO il 05/12/1964 e domiciliato/a per la carica in CUVEGGIO, Via VIDOLETTI n. 39 di seguito denominata "*struttura ospitante*" (sede di tirocinio).

Premesso

- con deliberazione 6.11.2008 n. 283, l'A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini, dall'01.01.2016 ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini -CTO, approvava la stipulazione di una convenzione triennale con l'Università degli Studi di Milano istitutiva, del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche con sede didattica presso questa Azienda;
- con D.G.R. n. VIII/9004 del 20.2.2009, Regione Lombardia autorizzava la stipulazione della sopracitata convenzione attuativa;
- con deliberazione n. 731 del 21/12/2018 l'Università e l'ex A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini, oggi ASST G. Pini-CTO, formalizzavano il rinnovo del rapporto convenzione per un triennio a decorrere dall'anno accademico 2018/2021;
- nell'ambito delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio è prevista dall'ordinamento didattico del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche, un'attività di tirocinio da svolgersi presso i Laboratori ortopedici attrezzati;
- è interesse dell'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini - CTO, stipulare, in attuazione dell'art. 5 co 1, lettera d) della vigente convenzione, specifici protocolli con Enti o Laboratori Ortopedici attrezzati, aventi sede nel territorio regionale, rispondenti ai requisiti di accreditamento e di idoneità all'espletamento di tirocini per gli studenti, in carenza di risorse proprie della Sezione di Corso, tali da assicurare integralmente il progressivo svolgimento di tutte le attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti definiti per il predetto Corso di Laurea;

Si conviene quanto segue



Art. 1 “Oggetto”

La presente convenzione regola i rapporti tra la *struttura promotrice* e la *struttura ospitante* concernenti l'attivazione di tirocini di formazione e di orientamento – nell'ambito della convenzione citata nelle premesse per il funzionamento del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche-, a favore di studenti e come da proposta annualmente predisposta dall'Università in accordo con la *struttura promotrice*.

Art. 2 “Finalità”

I programmi di tirocinio formativo concordati dalla *struttura promotrice* con la *struttura ospitante* hanno come oggetto l'acquisizione di nozioni teorico-pratiche, al fine di integrare il percorso accademico dello studente, nonché di agevolare la scelta professionale del laureato.

Art. 3 “Tirocinio formativo”

In ogni Anno Accademico il Responsabile del Corso di Laurea, concorderà con la *struttura ospitante* la modalità di attuazione del tirocinio di formazione, il periodo nel quale lo stesso dovrà essere svolto, il numero degli studenti partecipanti e darà esecuzione agli accordi stipulati, anche nominando i tutori per conto della *struttura promotrice*.

Art. 4 “Progetto formativo”

- a) i tirocini attivati non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro;
- b) durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un Tutore, designato dalla *struttura promotrice* su proposta del Coordinatore/Presidente del Corso di Laurea, in veste di Responsabile didattico-organizzativo, e da un Responsabile aziendale, indicato dalla *struttura ospitante*;
- c) il Tutore provvede a programmare l'attività e ad attestare la frequenza dello studente su apposito libretto predisposto dal Consiglio del Corso di Laurea; al termine del tirocinio è inoltre tenuto ad esprimere un giudizio sull'attività svolta dallo studente;
- d) per ciascun tirocinante inserito nella *struttura ospitante*, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un Progetto Formativo contenente:
 - il nominativo del tirocinante
 - i nominativi del Tutore e/o del Responsabile aziendale
 - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nella sede di tirocinio
 - le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni (a cura dell'Università degli Studi di Milano).

Art. 5 “Obblighi delle parti contraenti”

La *struttura ospitante*, per le esigenze di tirocinio pratico della *struttura promotrice*, si impegna a mettere a disposizione le proprie attrezzature, reparti o servizi per studenti tirocinanti, nel numero consentito dalla Legge. La *struttura promotrice* garantisce che le strutture suddette saranno utilizzate per l'esclusivo espletamento delle attività di tirocinio.



Art. 6 “Obblighi del tirocinante”

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo
- osservare le disposizioni dettate dalla *struttura ospitante* al fine di garantire la sicurezza e la salute propria e di altri presenti
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze, acquisiti durante il periodo di tirocinio

Art. 7 “Obblighi della struttura ospitante”

La *struttura ospitante* si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere la *struttura promotrice*, fatti salvo quelli previsti nella Convenzione.

Art. 8 “Prevenzione e sicurezza”

Ogni tirocinante, nello svolgimento delle attività presso la *struttura ospitante*, sarà equiparato ai lavoratori dell'ente stesso, esclusivamente ai fini e per gli effetti del Decreto Legislativo 81/2008 della normativa connessa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Ai sensi dell'art. 10 del DM 363/98, pertanto, al Responsabile della *struttura ospitante* competono, nei confronti dei tirocinanti stessi, l'attuazione delle misure generali di tutela e di tutti gli obblighi previsti dalla normativa sopra citata.

Art. 9 “Copertura assicurativa”

L'Università degli Studi di Milano garantisce ad ogni tirocinante nell'espletamento dell'attività formativa una copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile verso terzi

In caso di infortunio o incidente durante lo svolgimento dell'attività didattica, la *struttura ospitante* si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'Università degli Studi di Milano ed alla *struttura promotrice*.

A decorrere dall'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 9 Aprile 1999 n. 156, la copertura antinfortunistica dei soggetti impiegati in tirocini promossi dalle Università Statali è assicurata mediante la speciale forma di ‘gestione per conto’ dello Stato.

Art. 10 “Oneri”

La presente Convenzione non comporta alcun onere né per la *struttura promotrice* né per l'Università degli Studi di Milano in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dalla *struttura ospitante*.

Dalla presente Convenzione non deriva all'Ente convenzionato alcun obbligo di fornitura di materiale didattico agli studenti.

Art. 11 “Privacy”

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

suddetti dati trattati esclusivamente in forma anonima potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo sono rispettivamente la *struttura ospitante* e la *struttura promotrice*. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dalle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 dell'Unione Europea.

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal GDPR 679/2016, in materia di protezione dei dati personali.

Il contraente si impegna a trattare i dati personali dell'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

Art. 12 "Durata"

La presente Convenzione entra in vigore alla data del suo perfezionamento ed ha validità sino al 31/12/2023. Le parti, fermo restando la conclusione dell'Anno Accademico iniziato, possono recedere dalla convenzione prima della suindicata scadenza, con raccomandata AR, da inviare almeno sei mesi prima della fine dell'Anno Accademico.

Art. 13 "Imposte e oneri"

La presente Convenzione:

- è soggetta ad imposta sul bollo, a carico di entrambi i contraenti in solido, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, II comma del D.P.R. n.131/1986 e successive modificazioni e integrazioni; le spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Art. 14 "Foro competente"

Foro competente per eventuali controversie è quello di Milano.

Milano, li 17/04/2020



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO
Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche
Il Presidente del Collegio Didattico Interdipartimentale
Prof. Matteo Maria Parrini

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini -C.T.O.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Francesco Laurelli

PER ORTOPEDIA MATTEO BONDANZA SRL
IL RAPPRESENTANTE LEGALE
(dott. VELATI CRISTINA.....)

Cristina Velati

Rapotti

Ortopedia Matteo Bondanza S.r.l.
Viale Borri, 60 - 21100 Varese
Tel. 0332 410175 P.IVA: 09588010968
Cod. ATS Insubria 03032200001





**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI TIROCINIO DI
FORMAZIONE PER IL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE ORTOPEDICHE**

TRA

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO, C.F. e P. IVA 09320530968, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dott. Francesco Laurelli, con sede in piazza Cardinal Ferrari n. 1 – 20122- Milano, in quanto sede del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano, di seguito denominata "*struttura promotrice*" (sede del corso).

E

Azienda MEDIA REHA S.R.L......, C.F. 02410200121....., con sede legale in LANATE ROZZO..... Prov. VA....., via LE TICINO..... n. 33....., e-mail amministrazione@mediareha.it tel. 0331/304644....., in persona del Legale Rappresentante GIAPPARELLA GRAZIELLA....., nato/a a BUSTO ARSIZIO il 21/10/1958 e domiciliato/a per la carica in GALLARATE..... Via TORINO..... n. 544 di seguito denominata "*struttura ospitante*" (sede di tirocinio).

Premesso

- con deliberazione 6.11.2008 n. 283, l'A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini, dall'01.01.2016 ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini -CTO, approvava la stipulazione di una convenzione triennale con l'Università degli Studi di Milano istitutiva, del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche con sede didattica presso questa Azienda;
- con D.G.R. n. VIII/9004 del 20.2.2009, Regione Lombardia autorizzava la stipulazione della sopracitata convenzione attuativa;
- con deliberazione n. 731 del 21/12/2018 l'Università e l'ex A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini, oggi ASST G. Pini-CTO, formalizzavano il rinnovo del rapporto convenzione per un triennio a decorrere dall'anno accademico 2018/2021;
- nell'ambito delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio è prevista dall'ordinamento didattico del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche, un'attività di tirocinio da svolgersi presso i Laboratori ortopedici attrezzati;
- è interesse dell'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini – CTO, stipulare, in attuazione dell'art. 5 co 1, lettera d) della vigente convenzione, specifici protocolli con Enti o Laboratori Ortopedici attrezzati, aventi sede nel territorio regionale, rispondenti ai requisiti di accreditamento e di idoneità all'espletamento di tirocini per gli studenti, in carenza di risorse proprie della Sezione di Corso, tali da assicurare integralmente il progressivo svolgimento di tutte le attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti definiti per il predetto Corso di Laurea;

Si conviene quanto segue



Art. 1 "Oggetto"

La presente convenzione regola i rapporti tra la *struttura promotrice* e la *struttura ospitante* concernenti l'attivazione di tirocini di formazione e di orientamento – nell'ambito della convenzione citata nelle premesse per il funzionamento del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche-, a favore di studenti e come da proposta annualmente predisposta dall'Università in accordo con la *struttura promotrice*.

Art. 2 "Finalità"

I programmi di tirocinio formativo concordati dalla *struttura promotrice* con la *struttura ospitante* hanno come oggetto l'acquisizione di nozioni teorico-pratiche, al fine di integrare il percorso accademico dello studente, nonché di agevolare la scelta professionale del laureato.

Art. 3 "Tirocinio formativo"

In ogni Anno Accademico il Responsabile del Corso di Laurea, concorderà con la *struttura ospitante* la modalità di attuazione del tirocinio di formazione, il periodo nel quale lo stesso dovrà essere svolto, il numero degli studenti partecipanti e darà esecuzione agli accordi stipulati, anche nominando i tutori per conto della *struttura promotrice*.

Art. 4 "Progetto formativo"

- a) i tirocini attivati non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro;
- b) durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un Tutore, designato dalla *struttura promotrice* su proposta del Coordinatore/Presidente del Corso di Laurea, in veste di Responsabile didattico-organizzativo, e da un Responsabile aziendale, indicato dalla *struttura ospitante*;
- c) il Tutore provvede a programmare l'attività e ad attestare la frequenza dello studente su apposito libretto predisposto dal Consiglio del Corso di Laurea; al termine del tirocinio è inoltre tenuto ad esprimere un giudizio sull'attività svolta dallo studente;
- d) per ciascun tirocinante inserito nella *struttura ospitante*, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un Progetto Formativo contenente:
 - il nominativo del tirocinante
 - i nominativi del Tutore e/o del Responsabile aziendale
 - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nella sede di tirocinio
 - le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni (a cura dell'Università degli Studi di Milano).

Art. 5 "Obblighi delle parti contraenti"

La *struttura ospitante*, per le esigenze di tirocinio pratico della *struttura promotrice*, si impegna a mettere a disposizione le proprie attrezzature, reparti o servizi per studenti tirocinanti, nel numero consentito dalla Legge. La *struttura promotrice* garantisce che le strutture suddette saranno utilizzate per l'esclusivo espletamento delle attività di tirocinio.



Art. 6 “Obblighi del tirocinante”

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo
- osservare le disposizioni dettate dalla *struttura ospitante* al fine di garantire la sicurezza e la salute propria e di altri presenti
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze, acquisiti durante il periodo di tirocinio

Art. 7 “Obblighi della struttura ospitante”

La *struttura ospitante* si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere la *struttura promotrice*, fatti salvo quelli previsti nella Convenzione.

Art. 8 “Prevenzione e sicurezza”

Ogni tirocinante, nello svolgimento delle attività presso la *struttura ospitante*, sarà equiparato ai lavoratori dell'ente stesso, esclusivamente ai fini e per gli effetti del Decreto Legislativo 81/2008 della normativa connessa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Ai sensi dell'art. 10 del DM 363/98, pertanto, al Responsabile della *struttura ospitante* competono, nei confronti dei tirocinanti stessi, l'attuazione delle misure generali di tutela e di tutti gli obblighi previsti dalla normativa sopra citata.

Art. 9 “Copertura assicurativa”

L'Università degli Studi di Milano garantisce ad ogni tirocinante nell'espletamento dell'attività formativa una copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile verso terzi

In caso di infortunio o incidente durante lo svolgimento dell'attività didattica, la *struttura ospitante* si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'Università degli Studi di Milano ed alla *struttura promotrice*.

A decorrere dall'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 9 Aprile 1999 n. 156, la copertura antinfortunistica dei soggetti impiegati in tirocini promossi dalle Università Statali è assicurata mediante la speciale forma di ‘gestione per conto’ dello Stato.

Art. 10 “Oneri”

La presente Convenzione non comporta alcun onere né per la *struttura promotrice* né per l'Università degli Studi di Milano in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dalla *struttura ospitante*.

Dalla presente Convenzione non deriva all'Ente convenzionato alcun obbligo di fornitura di materiale didattico agli studenti.

Art. 11 “Privacy”

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i



suddetti dati trattati esclusivamente in forma anonima potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo sono rispettivamente la *struttura ospitante* e la *struttura promotrice*. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dalle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 dell'Unione Europea.

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal GDPR 679/2016, in materia di protezione dei dati personali.

Il contraente si impegna a trattare i dati personali dell'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

Art. 12 "Durata"

La presente Convenzione entra in vigore alla data del suo perfezionamento ed ha validità sino al 31/12/2023. Le parti, fermo restando la conclusione dell'Anno Accademico iniziato, possono recedere dalla convenzione prima della suindicata scadenza, con raccomandata AR, da inviare almeno sei mesi prima della fine dell'Anno Accademico.

Art. 13 "Imposte e oneri"

La presente Convenzione:

- è soggetta ad imposta sul bollo, a carico di entrambi i contraenti in solido, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, II comma del D.P.R. n.131/1986 e successive modificazioni e integrazioni; le spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Art. 14 "Foro competente"

Foro competente per eventuali controversie è quello di Milano.

Milano, li



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO
Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche
Il Presidente del Collegio Didattico Interdipartimentale
Prof. Matteo Maria Parrini

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini -C.T.O.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Francesco Laurelli

PER . . . MEDIA REHA S.R.L.

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

(dott. . . APPARELLA . . . GRAZIELLA . . .)

Grandis Roffo





CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI TIROCINIO DI
FORMAZIONE PER IL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE ORTOPEDICHE

TRA

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO, C.F. e P. IVA 09320530968, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dott. Francesco Laurelli, con sede in piazza Cardinal Ferrari n. 1 – 20122- Milano, in quanto sede del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano, di seguito denominata "*struttura promotrice*" (sede del corso).

E

Azienda Ospedaliera Sanitaria Carlo Poma, C.F. 00000000000 con sede legale in LOMBARDIA, Prov. PAV, viale PIACENTINO n. 41, e-mail ORTOPOM@OSPITAL.IT tel. 02 5466331, in persona del Legale Rappresentante LUCA RICCARDO ANTONIO, nato/a a SANDOZ (PV) il 02/12/1972 e domiciliato/a per la carica in SANDOZ (PV) Via CANCURI n. 29, di seguito denominata "*struttura ospitante*" (sede di tirocinio).

Premesso

- con deliberazione 6.11.2008 n. 283, l'A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini, dall'01.01.2016 ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini -CTO, approvava la stipulazione di una convenzione triennale con l'Università degli Studi di Milano istitutiva, del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche con sede didattica presso questa Azienda;
- con D.G.R. n. VIII/9004 del 20.2.2009, Regione Lombardia autorizzava la stipulazione della sopracitata convenzione attuativa;
- con deliberazione n. 731 del 21/12/2018 l'Università e l'ex A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini, oggi ASST G. Pini-CTO, formalizzavano il rinnovo del rapporto convenzione per un triennio a decorrere dall'anno accademico 2018/2021;
- nell'ambito delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio è prevista dall'ordinamento didattico del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche, un'attività di tirocinio da svolgersi presso i Laboratori ortopedici attrezzati;
- è interesse dell'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini – CTO, stipulare, in attuazione dell'art. 5 co 1, lettera d) della vigente convenzione, specifici protocolli con Enti o Laboratori Ortopedici attrezzati, aventi sede nel territorio regionale, rispondenti ai requisiti di accreditamento e di idoneità all'espletamento di tirocini per gli studenti, in carenza di risorse proprie della Sezione di Corso, tali da assicurare integralmente il progressivo svolgimento di tutte le attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti definiti per il predetto Corso di Laurea;

Si conviene quanto segue



Art. 1 “Oggetto”

La presente convenzione regola i rapporti tra la *struttura promotrice* e la *struttura ospitante* concernenti l'attivazione di tirocini di formazione e di orientamento – nell'ambito della convenzione citata nelle premesse per il funzionamento del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche-, a favore di studenti e come da proposta annualmente predisposta dall'Università in accordo con la *struttura promotrice*.

Art. 2 “Finalità”

I programmi di tirocinio formativo concordati dalla *struttura promotrice* con la *struttura ospitante* hanno come oggetto l'acquisizione di nozioni teorico-pratiche, al fine di integrare il percorso accademico dello studente, nonché di agevolare la scelta professionale del laureato.

Art. 3 “Tirocinio formativo”

In ogni Anno Accademico il Responsabile del Corso di Laurea, concorderà con la *struttura ospitante* la modalità di attuazione del tirocinio di formazione, il periodo nel quale lo stesso dovrà essere svolto, il numero degli studenti partecipanti e darà esecuzione agli accordi stipulati, anche nominando i tutori per conto della *struttura promotrice*.

Art. 4 “Progetto formativo”

- a) i tirocini attivati non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro;
- b) durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un Tutore, designato dalla *struttura promotrice* su proposta del Coordinatore/Presidente del Corso di Laurea, in veste di Responsabile didattico-organizzativo, e da un Responsabile aziendale, indicato dalla *struttura ospitante*;
- c) il Tutore provvede a programmare l'attività e ad attestare la frequenza dello studente su apposito libretto predisposto dal Consiglio del Corso di Laurea; al termine del tirocinio è inoltre tenuto ad esprimere un giudizio sull'attività svolta dallo studente;
- d) per ciascun tirocinante inserito nella *struttura ospitante*, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un Progetto Formativo contenente:
 - il nominativo del tirocinante
 - i nominativi del Tutore e/o del Responsabile aziendale
 - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nella sede di tirocinio
 - le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni (a cura dell'Università degli Studi di Milano).

Art. 5 “Obblighi delle parti contraenti”

La *struttura ospitante*, per le esigenze di tirocinio pratico della *struttura promotrice*, si impegna a mettere a disposizione le proprie attrezzature, reparti o servizi per studenti tirocinanti, nel numero consentito dalla Legge. La *struttura promotrice* garantisce che le strutture suddette saranno utilizzate per l'esclusivo espletamento delle attività di tirocinio.



Art. 6 "Obblighi del tirocinante"

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo
- osservare le disposizioni dettate dalla *struttura ospitante* al fine di garantire la sicurezza e la salute propria e di altri presenti
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze, acquisiti durante il periodo di tirocinio

Art. 7 "Obblighi della struttura ospitante"

La *struttura ospitante* si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere la *struttura promotrice*, fatti salvo quelli previsti nella Convenzione.

Art. 8 "Prevenzione e sicurezza"

Ogni tirocinante, nello svolgimento delle attività presso la *struttura ospitante*, sarà equiparato ai lavoratori dell'ente stesso, esclusivamente ai fini e per gli effetti del Decreto Legislativo 81/2008 della normativa connessa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Ai sensi dell'art. 10 del DM 363/98, pertanto, al Responsabile della *struttura ospitante* competono, nei confronti dei tirocinanti stessi, l'attuazione delle misure generali di tutela e di tutti gli obblighi previsti dalla normativa sopra citata.

Art. 9 "Copertura assicurativa"

L'Università degli Studi di Milano garantisce ad ogni tirocinante nell'espletamento dell'attività formativa una copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile verso terzi

In caso di infortunio o incidente durante lo svolgimento dell'attività didattica, la *struttura ospitante* si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'Università degli Studi di Milano ed alla *struttura promotrice*.

A decorrere dall'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 9 Aprile 1999 n. 156, la copertura antinfortunistica dei soggetti impiegati in tirocini promossi dalle Università Statali è assicurata mediante la speciale forma di 'gestione per conto' dello Stato.

Art. 10 "Oneri"

La presente Convenzione non comporta alcun onere né per la *struttura promotrice* né per l'Università degli Studi di Milano in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dalla *struttura ospitante*.

Dalla presente Convenzione non deriva all'Ente convenzionato alcun obbligo di fornitura di materiale didattico agli studenti.

Art. 11 "Privacy"

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i



suddetti dati trattati esclusivamente in forma anonima potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo sono rispettivamente la *struttura ospitante* e la *struttura promotrice*. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dalle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 dell'Unione Europea.

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal GDPR 679/2016, in materia di protezione dei dati personali.

Il contraente si impegna a trattare i dati personali dell'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

Art. 12 "Durata"

La presente Convenzione entra in vigore alla data del suo perfezionamento ed ha validità sino al 31/12/2023. Le parti, fermo restando la conclusione dell'Anno Accademico iniziato, possono recedere dalla convenzione prima della suindicata scadenza, con raccomandata AR, da inviare almeno sei mesi prima della fine dell'Anno Accademico.

Art. 13 "Imposte e oneri"

La presente Convenzione:

- è soggetta ad imposta sul bollo, a carico di entrambi i contraenti in solido, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, II comma del D.P.R. n.131/1986 e successive modificazioni e integrazioni; le spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Art. 14 "Foro competente"

Foro competente per eventuali controversie è quello di Milano.

Milano, li 05/12/19



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO
Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche
Presidente del Collegio Didattico Interdipartimentale
Prof. Matteo Maria Parrini

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini -C.T.O.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Francesco Laurelli

PER ORTOPEDIA SANITARI LUCA
IL RAPPRESENTANTE LEGALE
(dott. LUCA RICCARDO ANTONIO)

ORTOPEDIA
LUCA RICCARDO
P. IVA 04688700154
Viale Piave, 41 - 20051 LIMBIATE (MI)





CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI TIROCINIO DI
FORMAZIONE PER IL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE ORTOPEDICHE

TRA

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO, C.F. e P. IVA 09320530968, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dott. Francesco Laurelli, con sede in piazza Cardinal Ferrari n. 1 – 20122- Milano, in quanto sede del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano, di seguito denominata "struttura promotrice" (sede del corso).

E

Azienda OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO SRL C.F. P.IVA 06872000010, con sede legale in VENARIA REALE Prov. TO, via DRUENTO n. 258, e-mail personale@ferrerortopedico.it tel. 011/ 22.77.411, in persona del Legale Rappresentante OLIVIER FERRERO, nato/a a TORINO il 07/03/74, e domiciliato/a per la carica in VENARIA Via DRUENTO n. 258 di seguito denominata "struttura ospitante" (sede di tirocinio).

Premesso

- con deliberazione 6.11.2008 n. 283, l'A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini, dall'01.01.2016 ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini -CTO, approvava la stipulazione di una convenzione triennale con l'Università degli Studi di Milano istitutiva, del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche con sede didattica presso questa Azienda;
- con D.G.R. n. VIII/9004 del 20.2.2009, Regione Lombardia autorizzava la stipulazione della sopracitata convenzione attuativa;
- con deliberazione n. 731 del 21/12/2018 l'Università e l'ex A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini, oggi ASST G. Pini-CTO, formalizzavano il rinnovo del rapporto convenzione per un triennio a decorrere dall'anno accademico 2018/2021;
- nell'ambito delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio è prevista dall'ordinamento didattico del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche, un'attività di tirocinio da svolgersi presso i Laboratori ortopedici attrezzati;
- è interesse dell'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini – CTO, stipulare, in attuazione dell'art. 5 co 1, lettera d) della vigente convenzione, specifici protocolli con Enti o Laboratori Ortopedici attrezzati, aventi sede nel territorio regionale, rispondenti ai requisiti di accreditamento e di idoneità all'espletamento di tirocini per gli studenti, in carenza di risorse proprie della Sezione di Corso, tali da assicurare integralmente il progressivo svolgimento di tutte le attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti definiti per il predetto Corso di Laurea;

Si conviene quanto segue





Art. 1 “Oggetto”

La presente convenzione regola i rapporti tra la *struttura promotrice* e la *struttura ospitante* concernenti l'attivazione di tirocini di formazione e di orientamento – nell'ambito della convenzione citata nelle premesse per il funzionamento del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche-, a favore di studenti e come da proposta annualmente predisposta dall'Università in accordo con la *struttura promotrice*.

Art. 2 “Finalità”

I programmi di tirocinio formativo concordati dalla *struttura promotrice* con la *struttura ospitante* hanno come oggetto l'acquisizione di nozioni teorico-pratiche, al fine di integrare il percorso accademico dello studente, nonché di agevolare la scelta professionale del laureato.

Art. 3 “Tirocinio formativo”

In ogni Anno Accademico il Responsabile del Corso di Laurea, concorderà con la *struttura ospitante* la modalità di attuazione del tirocinio di formazione, il periodo nel quale lo stesso dovrà essere svolto, il numero degli studenti partecipanti e darà esecuzione agli accordi stipulati, anche nominando i tutori per conto della *struttura promotrice*.

Art. 4 “Progetto formativo”

- a) i tirocini attivati non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro;
- b) durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un Tutore, designato dalla *struttura promotrice* su proposta del Coordinatore/Presidente del Corso di Laurea, in veste di Responsabile didattico-organizzativo, e da un Responsabile aziendale, indicato dalla *struttura ospitante*;
- c) il Tutore provvede a programmare l'attività e ad attestare la frequenza dello studente su apposito libretto predisposto dal Consiglio del Corso di Laurea; al termine del tirocinio è inoltre tenuto ad esprimere un giudizio sull'attività svolta dallo studente;
- d) per ciascun tirocinante inserito nella *struttura ospitante*, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un Progetto Formativo contenente:
 - il nominativo del tirocinante
 - i nominativi del Tutore e/o del Responsabile aziendale
 - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nella sede di tirocinio
 - le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni (a cura dell'Università degli Studi di Milano).

Art. 5 “Obblighi delle parti contraenti”

La *struttura ospitante*, per le esigenze di tirocinio pratico della *struttura promotrice*, si impegna a mettere a disposizione le proprie attrezzature, reparti o servizi per studenti tirocinanti, nel numero consentito dalla Legge. La *struttura promotrice* garantisce che le strutture suddette saranno utilizzate per l'esclusivo espletamento delle attività di tirocinio.



Art. 6 “Obblighi del tirocinante”

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo
- osservare le disposizioni dettate dalla *struttura ospitante* al fine di garantire la sicurezza e la salute propria e di altri presenti
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze, acquisiti durante il periodo di tirocinio

Art. 7 “Obblighi della struttura ospitante”

La *struttura ospitante* si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere la *struttura promotrice*, fatti salvo quelli previsti nella Convenzione.

Art. 8 “Prevenzione e sicurezza”

Ogni tirocinante, nello svolgimento delle attività presso la *struttura ospitante*, sarà equiparato ai lavoratori dell'ente stesso, esclusivamente ai fini e per gli effetti del Decreto Legislativo 81/2008 della normativa connessa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Ai sensi dell'art. 10 del DM 363/98, pertanto, al Responsabile della *struttura ospitante* competono, nei confronti dei tirocinanti stessi, l'attuazione delle misure generali di tutela e di tutti gli obblighi previsti dalla normativa sopra citata.

Art. 9 “Copertura assicurativa”

L'Università degli Studi di Milano garantisce ad ogni tirocinante nell'espletamento dell'attività formativa una copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile verso terzi

In caso di infortunio o incidente durante lo svolgimento dell'attività didattica, la *struttura ospitante* si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'Università degli Studi di Milano ed alla *struttura promotrice*.

A decorrere dall'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 9 Aprile 1999 n. 156, la copertura antinfortunistica dei soggetti impiegati in tirocini promossi dalle Università Statali è assicurata mediante la speciale forma di ‘gestione per conto’ dello Stato.

Art. 10 “Oneri”

La presente Convenzione non comporta alcun onere né per la *struttura promotrice* né per l'Università degli Studi di Milano in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dalla *struttura ospitante*.

Dalla presente Convenzione non deriva all'Ente convenzionato alcun obbligo di fornitura di materiale didattico agli studenti.

Art. 11 “Privacy”

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

suddetti dati trattati esclusivamente in forma anonima potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo sono rispettivamente la *struttura ospitante* e la *struttura promotrice*. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dalle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 dell'Unione Europea.

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal GDPR 679/2016, in materia di protezione dei dati personali.

Il contraente si impegna a trattare i dati personali dell'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

Art. 12 "Durata"

La presente Convenzione entra in vigore alla data del suo perfezionamento ed ha validità sino al 31/12/2020. Le parti, fermo restando la conclusione dell'Anno Accademico iniziato, possono recedere dalla convenzione prima della suindicata scadenza, con raccomandata AR, da inviare almeno sei mesi prima della fine dell'Anno Accademico.

Art. 13 "Imposte e oneri"

La presente Convenzione:

- è soggetta ad imposta sul bollo, a carico di entrambi i contraenti in solido, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, II comma del D.P.R. n.131/1986 e successive modificazioni e integrazioni; le spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Art. 14 "Foro competente"

Foro competente per eventuali controversie è quello di Milano.

Milano, lì 17/07/19



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO
Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche
Il Presidente del Collegio Didattico Interdipartimentale
Prof. Matteo Maria Parrini

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini - C.T.O.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Francesco Laurelli

PER OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO
IL RAPPRESENTANTE LEGALE
(dott. OLIVIERO FERRERO)

OFFICINA ORTOPEDICA
FERRERO s.r.l.

Via Druento, 258
10078 Venaria Reale (TO)
Tel. 011.22.77.411 / Fax 011.22.77.430
Partita IVA 06872000010



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI TIROCINIO DI
FORMAZIONE PER IL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE ORTOPEDICHE

TRA

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO, C.F. e P. IVA 09320530968, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dott. Francesco Laurelli, con sede in piazza Cardinal Ferrari n. 1 - 20122- Milano, in quanto sede del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano, di seguito denominata "*struttura promotrice*" (sede del corso).

E

Azienda CENTRO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO PIVA CF. 03020150129, con sede legale in BUSTO ARSIZIO Prov. VA, via QUINTINO SELLA n. 124, e-mail C.O.T. UNIVERSO@gmail.com tel. 0331-685498, in persona del Legale Rappresentante S. ALIPIRÀ FABIO, nato/a a TREVISO B. il 08/06/75 e domiciliato/a per la carica in BUSTO ARSIZIO Via QUINTINO SELLA n. 124, di seguito denominata "*struttura ospitante*" (sede di tirocinio).

Premesso

- con deliberazione 6.11.2008 n. 283, l'A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini, dall'01.01.2016 ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini -CTO, approvava la stipulazione di una convenzione triennale con l'Università degli Studi di Milano istitutiva, del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche con sede didattica presso questa Azienda;
- con D.G.R. n. VIII/9004 del 20.2.2009, Regione Lombardia autorizzava la stipulazione della sopracitata convenzione attuativa;
- con deliberazione n. 731 del 21/12/2018 l'Università e l'ex A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini, oggi ASST G. Pini-CTO, formalizzavano il rinnovo del rapporto convenzione per un triennio a decorrere dall'anno accademico 2018/2021;
- nell'ambito delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio è prevista dall'ordinamento didattico del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche, un'attività di tirocinio da svolgersi presso i Laboratori ortopedici attrezzati;
- è interesse dell'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini - CTO, stipulare, in attuazione dell'art. 5 co 1, lettera d) della vigente convenzione, specifici protocolli con Enti o Laboratori Ortopedici attrezzati, aventi sede nel territorio regionale, rispondenti ai requisiti di accreditamento e di idoneità all'espletamento di tirocini per gli studenti, in carenza di risorse proprie della Sezione di Corso, tali da assicurare integralmente il progressivo svolgimento di tutte le attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti definiti per il predetto Corso di Laurea;

Si conviene quanto segue



Art. 1 "Oggetto"

La presente convenzione regola i rapporti tra la *struttura promotrice* e la *struttura ospitante* concernenti l'attivazione di tirocini di formazione e di orientamento – nell'ambito della convenzione citata nelle premesse per il funzionamento del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche- a favore di studenti e come da proposta annualmente predisposta dall'Università in accordo con la *struttura promotrice*.

Art. 2 "Finalità"

I programmi di tirocinio formativo concordati dalla *struttura promotrice* con la *struttura ospitante* hanno come oggetto l'acquisizione di nozioni teorico-pratiche, al fine di integrare il percorso accademico dello studente, nonché di agevolare la scelta professionale del laureato.

Art. 3 "Tirocinio formativo"

In ogni Anno Accademico il Responsabile del Corso di Laurea, concorderà con la *struttura ospitante* la modalità di attuazione del tirocinio di formazione, il periodo nel quale lo stesso dovrà essere svolto, il numero degli studenti partecipanti e darà esecuzione agli accordi stipulati, anche nominando i tutori per conto della *struttura promotrice*.

Art. 4 "Progetto formativo"

- a) i tirocini attivati non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro;
- b) durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un Tutore, designato dalla *struttura promotrice* su proposta del Coordinatore/Presidente del Corso di Laurea, in veste di Responsabile didattico-organizzativo, e da un Responsabile aziendale, indicato dalla *struttura ospitante*;
- c) il Tutore provvede a programmare l'attività e ad attestare la frequenza dello studente su apposito libretto predisposto dal Consiglio del Corso di Laurea; al termine del tirocinio è inoltre tenuto ad esprimere un giudizio sull'attività svolta dallo studente;
- d) per ciascun tirocinante inserito nella *struttura ospitante*, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un Progetto Formativo contenente:
 - il nominativo del tirocinante
 - i nominativi del Tutore e/o del Responsabile aziendale
 - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nella sede di tirocinio
 - le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni (a cura dell'Università degli Studi di Milano).

Art. 5 "Obblighi delle parti contraenti"

La *struttura ospitante*, per le esigenze di tirocinio pratico della *struttura promotrice*, si impegna a mettere a disposizione le proprie attrezzature, reparti o servizi per studenti tirocinanti, nel numero consentito dalla Legge. La *struttura promotrice* garantisce che le strutture suddette saranno utilizzate per l'esclusivo espletamento delle attività di tirocinio.



Art. 6 "Obblighi del tirocinante"

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo
- osservare le disposizioni dettate dalla *struttura ospitante* al fine di garantire la sicurezza e la salute propria e di altri presenti
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze, acquisiti durante il periodo di tirocinio

Art. 7 "Obblighi della struttura ospitante"

La *struttura ospitante* si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere la *struttura promotrice*, fatti salvo quelli previsti nella Convenzione.

Art. 8 "Prevenzione e sicurezza"

Ogni tirocinante, nello svolgimento delle attività presso la *struttura ospitante*, sarà equiparato ai lavoratori dell'ente stesso, esclusivamente ai fini e per gli effetti del Decreto Legislativo 81/2008 della normativa connessa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Ai sensi dell'art. 10 del DM 363/98, pertanto, al Responsabile della *struttura ospitante* competono, nei confronti dei tirocinanti stessi, l'attuazione delle misure generali di tutela e di tutti gli obblighi previsti dalla normativa sopra citata.

Art. 9 "Copertura assicurativa"

L'Università degli Studi di Milano garantisce ad ogni tirocinante nell'espletamento dell'attività formativa una copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile verso terzi

In caso di infortunio o incidente durante lo svolgimento dell'attività didattica, la *struttura ospitante* si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'Università degli Studi di Milano ed alla *struttura promotrice*.

A decorrere dall'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 9 Aprile 1999 n. 156, la copertura antinfortunistica dei soggetti impiegati in tirocini promossi dalle Università Statali è assicurata mediante la speciale forma di 'gestione per conto' dello Stato.

Art. 10 "Oneri"

La presente Convenzione non comporta alcun onere né per la *struttura promotrice* né per l'Università degli Studi di Milano in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dalla *struttura ospitante*.

Dalla presente Convenzione non deriva all'Ente convenzionato alcun obbligo di fornitura di materiale didattico agli studenti.

Art. 11 "Privacy"

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

suddetti dati trattati esclusivamente in forma anonima potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo sono rispettivamente la *struttura ospitante* e la *struttura promotrice*. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dalle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 dell'Unione Europea.

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal GDPR 679/2016, in materia di protezione dei dati personali.

Il contraente si impegna a trattare i dati personali dell'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

Art. 12 "Durata"

La presente Convenzione entra in vigore alla data del suo perfezionamento ed ha validità sino al 31/12/2020. Le parti, fermo restando la conclusione dell'Anno Accademico iniziato, possono recedere dalla convenzione prima della suindicata scadenza, con raccomandata AR, da inviare almeno sei mesi prima della fine dell'Anno Accademico.

Art. 13 "Imposte e oneri"

La presente Convenzione:

- è soggetta ad imposta sul bollo, a carico di entrambi i contraenti in solido, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, II comma del D.P.R. n.131/1986 e successive modificazioni e integrazioni; le spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Art. 14 "Foro competente"

Foro competente per eventuali controversie è quello di Milano.

Milano, li ..03/09/19

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-C.T.O.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Francesco Laurelli

PER CENTRO ORTOPEDICO UNIVERSO SAL.

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

(dott.)



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO
Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche
Il Presidente del Collegio Didattico Interdipartimentale
Prof. Matteo Maria Parrini





**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI TIROCINIO DI
FORMAZIONE PER IL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE ORTOPEDICHE**

TRA

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO, C.F. e P. IVA 09320530968, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dott. Francesco Laurelli, con sede in piazza Cardinal Ferrari n. 1 – 20122- Milano, in quanto sede del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano, di seguito denominata "*struttura promotrice*" (sede del corso).

E

AziendaL'ortopedia snc....., C.F. 13200720152....., con sede legale in ..Cesano Boscone..... Prov. Mi....., via ..E. De nicola.....n.2...., e-mail lortopedia.stella.ferloni@virgilio.it., tel...0233614610....., in persona del Legale Rappresentante ..Ferloni Massimo....., nato/a a ...Como..... il 21/11/1971...., e domiciliato/a per la carica in Cesano Boscone Via ..Libertà 3.....n., di seguito denominata "*struttura ospitante*" (sede di tirocinio).

Premesso

- con deliberazione 6.11.2008 n. 283, l'A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini, dall'01.01.2016 ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini -CTO, approvava la stipulazione di una convenzione triennale con l'Università degli Studi di Milano istitutiva, del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche con sede didattica presso questa Azienda;
- con D.G.R. n. VIII/9004 del 20.2.2009, Regione Lombardia autorizzava la stipulazione della sopracitata convenzione attuativa;
- con deliberazione n. 731 del 21/12/2018 l'Università e l'ex A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini, oggi ASST G. Pini-CTO, formalizzavano il rinnovo del rapporto convenzione per un triennio a decorrere dall'anno accademico 2018/2021;
- nell'ambito delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio è prevista dall'ordinamento didattico del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche, un'attività di tirocinio da svolgersi presso i Laboratori ortopedici attrezzati;
- è interesse dell'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini – CTO, stipulare, in attuazione dell'art. 5 co 1, lettera d) della vigente convenzione, specifici protocolli con Enti o Laboratori Ortopedici attrezzati, aventi sede nel territorio regionale, rispondenti ai requisiti di accreditamento e di idoneità all'espletamento di tirocini per gli studenti, in carenza di risorse proprie della Sezione di Corso, tali da assicurare integralmente il progressivo svolgimento di tutte le attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti definiti per il predetto Corso di Laurea;

Si conviene quanto segue



Art. 1 “Oggetto”

La presente convenzione regola i rapporti tra la *struttura promotrice* e la *struttura ospitante* concernenti l'attivazione di tirocini di formazione e di orientamento – nell'ambito della convenzione citata nelle premesse per il funzionamento del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche-, a favore di studenti e come da proposta annualmente predisposta dall'Università in accordo con la *struttura promotrice*.

Art. 2 “Finalità”

I programmi di tirocinio formativo concordati dalla *struttura promotrice* con la *struttura ospitante* hanno come oggetto l'acquisizione di nozioni teorico-pratiche, al fine di integrare il percorso accademico dello studente, nonché di agevolare la scelta professionale del laureato.

Art. 3 “Tirocinio formativo”

In ogni Anno Accademico il Responsabile del Corso di Laurea, concorderà con la *struttura ospitante* la modalità di attuazione del tirocinio di formazione, il periodo nel quale lo stesso dovrà essere svolto, il numero degli studenti partecipanti e darà esecuzione agli accordi stipulati, anche nominando i tutori per conto della *struttura promotrice*.

Art. 4 “Progetto formativo”

- a) i tirocini attivati non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro;
- b) durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un Tutore, designato dalla *struttura promotrice* su proposta del Coordinatore/Presidente del Corso di Laurea, in veste di Responsabile didattico-organizzativo, e da un Responsabile aziendale, indicato dalla *struttura ospitante*;
- c) il Tutore provvede a programmare l'attività e ad attestare la frequenza dello studente su apposito libretto predisposto dal Consiglio del Corso di Laurea; al termine del tirocinio è inoltre tenuto ad esprimere un giudizio sull'attività svolta dallo studente;
- d) per ciascun tirocinante inserito nella *struttura ospitante*, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un Progetto Formativo contenente:
 - il nominativo del tirocinante
 - i nominativi del Tutore e/o del Responsabile aziendale
 - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nella sede di tirocinio
 - le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni (a cura dell'Università degli Studi di Milano).

Art. 5 “Obblighi delle parti contraenti”

La *struttura ospitante*, per le esigenze di tirocinio pratico della *struttura promotrice*, si impegna a mettere a disposizione le proprie attrezzature, reparti o servizi per studenti tirocinanti, nel numero consentito dalla Legge. La *struttura promotrice* garantisce che le strutture suddette saranno utilizzate per l'esclusivo espletamento delle attività di tirocinio.



Art. 6 “Obblighi del tirocinante”

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo
- osservare le disposizioni dettate dalla *struttura ospitante* al fine di garantire la sicurezza e la salute propria e di altri presenti
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze, acquisiti durante il periodo di tirocinio

Art. 7 “Obblighi della struttura ospitante”

La *struttura ospitante* si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere la *struttura promotrice*, fatti salvo quelli previsti nella Convenzione.

Art. 8 “Prevenzione e sicurezza”

Ogni tirocinante, nello svolgimento delle attività presso la *struttura ospitante*, sarà equiparato ai lavoratori dell'ente stesso, esclusivamente ai fini e per gli effetti del Decreto Legislativo 81/2008 della normativa connessa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Ai sensi dell'art. 10 del DM 363/98, pertanto, al Responsabile della *struttura ospitante* competono, nei confronti dei tirocinanti stessi, l'attuazione delle misure generali di tutela e di tutti gli obblighi previsti dalla normativa sopra citata.

Art. 9 “Copertura assicurativa”

L'Università degli Studi di Milano garantisce ad ogni tirocinante nell'espletamento dell'attività formativa una copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile verso terzi

In caso di infortunio o incidente durante lo svolgimento dell'attività didattica, la *struttura ospitante* si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'Università degli Studi di Milano ed alla *struttura promotrice*.

A decorrere dall'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 9 Aprile 1999 n. 156, la copertura antinfortunistica dei soggetti impiegati in tirocini promossi dalle Università Statali è assicurata mediante la speciale forma di ‘gestione per conto’ dello Stato.

Art. 10 “Oneri”

La presente Convenzione non comporta alcun onere né per la *struttura promotrice* né per l'Università degli Studi di Milano in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dalla *struttura ospitante*.

Dalla presente Convenzione non deriva all'Ente convenzionato alcun obbligo di fornitura di materiale didattico agli studenti.

Art. 11 “Privacy”

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i



suddetti dati trattati esclusivamente in forma anonima potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo sono rispettivamente la *struttura ospitante* e la *struttura promotrice*. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dalle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 dell'Unione Europea.

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal GDPR 679/2016, in materia di protezione dei dati personali.

Il contraente si impegna a trattare i dati personali dell'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

Art. 12 "Durata"

La presente Convenzione entra in vigore alla data del suo perfezionamento ed ha validità sino al 31/12/2023. Le parti, fermo restando la conclusione dell'Anno Accademico iniziato, possono recedere dalla convenzione prima della suindicata scadenza, con raccomandata AR, da inviare almeno sei mesi prima della fine dell'Anno Accademico.

Art. 13 "Imposte e oneri"

La presente Convenzione:

- è soggetta ad imposta sul bollo, a carico di entrambi i contraenti in solido, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, II comma del D.P.R. n.131/1986 e successive modificazioni e integrazioni; le spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Art. 14 "Foro competente"

Foro competente per eventuali controversie è quello di Milano.

Milano, li 17/01/2020



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO
Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche
Il Presidente del Collegio Didattico Interdipartimentale
Prof. Matteo Maria Parrini

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini -C.T.O.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Francesco Laurelli

PER
IL RAPPRESENTANTE LEGALE

(dott.)
ORTOPEDIA S.n.c.
Via Enrico De Nicola, 26
20090 CESANO BOSCONI (MI)
Tel. 02 33614610
Cod. Ident. 03030900083

